

TORNATA DEL 25 MARZO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazioni sui disegni di legge per aumento del 10 per cento sui prezzi dei trasporti sulle ferrovie e nuova proroga dei termini delle enfiteusi nell'Emilia. — Seguito della discussione del disegno di legge per ordinamento delle guardie doganali — Il deputato Michelini sostiene la sua proposta all'articolo 4 — Osservazioni dei deputati Nisco e Macchi — Gli emendamenti dei deputati Michelini, Mellana e Catucci, sono rigettati — Obbiezioni del deputato Salaris all'articolo 5, e risposte dei deputati Brignone e Robecchi, e del regio commissario — Emendamento del deputato Michelini, rigettato — Emendamento del deputato Robecchi Giuseppe all'articolo 6, oppugnato dal ministro per le finanze e dal deputato Brignone, ed appoggiato dal deputato Salaris — È rigettato — Emendamento del deputato Minervini all'articolo 7, rigettato — Approvazione degli emendamenti dei deputati Salaris e Minervini all'articolo 11 — Emendamento dei deputati Salaris e Minervini all'articolo 12, combattuto dai deputati Brignone e De Filippo, e respinto — Aggiunta del deputato Calvino all'articolo 13, non approvata — Aggiunta del deputato Robecchi Giuseppe all'articolo 13, accettata. — Domanda del deputato Briganti-Bellini circa l'impiego della forza pubblica nella leva, e risposta del ministro per l'interno. — Relazione sullo schema di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1862, sul quale si stabilisce la discussione per domani. — La discussione è ripresa — Emendamenti dei deputati Salaris e Minervini all'articolo 16, oppugnati dal regio commissario e dai deputati De Filippo e Brignone — Osservazioni del deputato Pessina — Reiezione degli emendamenti — Proposta del deputato Robecchi Giuseppe all'articolo 17, non appoggiata — Aggiunta del deputato Mellana all'articolo 19, oppugnata dal ministro per le finanze, ed appoggiata dal deputato Michelini — È rigettata — Proposta del deputato Crispi, rigettata — Gli articoli sono tutti approvati. — Annunzio d'interpellanza del deputato Paternostro al ministro per le finanze. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per la guerra per una spesa di sei milioni, destinata al servizio del materiale d'artiglieria. — Si rimanda lo squittinio segreto.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8114. Di Marco Giovanni, da Palermo, nominato nel 1848 capitano d'artiglieria, riconfermato con decreto prodittatoriale in tale grado, chiede la pensione ed il pagamento di provviste da lui eseguite come fonditore presso l'arsenale di Palermo.

8115. Panella Gaetano, residente in Catanzaro in qualità di segretario di pubblica sicurezza, domanda di essere promosso a delegato.

8116. Gallucci Giuseppe, di Lecce, provincia di Terra di Otranto, chiede un impiego presso l'amministrazione dei tabacchi.

8117. Cinquanta cittadini di Varese, provincia di Como, domandano di essere indennizzati dai danni della guerra e delle somministrazioni fatte alle truppe italiane e austriache nel 1859.

PRESIDENTE. Il deputato Speroni ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SPERONI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8117, colla quale 50 cittadini di Varese doman-

dano il pagamento dei loro crediti risultanti da somministrazioni e requisizioni militari nel 1859.

(L'urgenza è decretata.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: TASSA DEL 10 PER CENTO SUI TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ SULLE FERROVIE; PROROGA DI TERMINI PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI NELL'EMILIA.

MOLFINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per una tassa del dieci per cento sul prezzo del trasporto sulle ferrovie del regno, progetto stato rimandato dal Senato.

CAPONE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per prorogamento dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

(La Camera non essendo in numero (ore 1 50), si procede all'appello nominale; ma poi, alle ore 2, la Camera trovandosi in numero, si tralascia.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

La Camera era rimasta all'articolo 4, nel quale furono proposti tre emendamenti, l'uno del deputato Michelini inteso a sopprimere il numero 2; l'altro del deputato Mellana, il quale chiedeva si aggiungesse un'eccezione conforme a quella stabilita all'articolo 6; l'altro del deputato Catucci per togliere le parole *vedovo senza prole*.

La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Ministero e Commissione sostengono essere incompatibile lo stato matrimoniale colle incombenze cui debbono disimpegnare le guardie doganali; ma tanto il Ministero quanto la Commissione ammettono immediatamente delle eccezioni, autorizzando coll'articolo 6 di questa legge il ministro delle finanze a concedere dispense.

Dunque, non c'è quell'incompatibilità che si dice, perchè l'incompatibilità non ammette eccezioni.

Mi basterebbe quest'osservazione per rispondere alle mille ed una ragioni che voleva addurre l'onorevole membro della Commissione, il quale difendeva una sentenza contraria alla mia, ma che si tenne in petto.

Tuttavia aggiungerò poche osservazioni a quanto egli ha detto per difendere la sua tesi.

Egli diceva, in sostanza, che le guardie doganali non devono ammogliarsi per non essere distratte dai loro doveri. Ma io dico che appunto per ciò esse meglio attenderanno ai loro doveri; cioè per mantenere la famiglia saranno più diligenti, più zelanti. Nego nel modo il più assoluto che il matrimonio distragga dall'adempimento dei propri doveri; sostengo anzi che in generale gli ammogliati li adempiono meglio che i celibi.

Lo stesso onorevole deputato aggiungeva che gli ammogliati sono occupati delle cure della famiglia.

Bene! ed appunto per ciò, appunto per provvedere al mantenimento della famiglia adempiono con maggiore diligenza ai doveri della professione che esercitano. Tutti sappiamo che le minute cure domestiche in una famiglia bene ordinata spettano alla moglie e non al marito. Questi in generale, se non ha professione, non si occupa dell'interno, ma si abbandona all'ozio ed ai vizi. Ad ogni modo rimane dimostrato essere insussistente la ragione che si allega delle cure domestiche.

Fu anche invocato l'interesse delle finanze, perchè lo Stato, pagando pensioni alle vedove delle guardie doganali, è bene che il loro numero sia il minore possibile.

Ma è una carità pelosa quella che voi fate alle guardie doganali, promettendo pensioni alle loro vedove, se ne esigete il sacrificio di uno dei principali, dei più sacri loro diritti, quello di prender moglie. Sopprimete piuttosto la pensione, e non togliete il diritto, e così le cose si accomodano facilmente.

Inoltre, si proibisce forse agli altri impiegati, le vedove dei quali hanno anche diritto alla pensione, di prender moglie? No, per certo. Qual è dunque la ragione di questa ineguaglianza, mentre sempre si grida eguaglianza?

Cosa singolare! Continuamente si parla di libertà; libertà! gridano coloro che per essa sostengono prigionie, esilii, patimenti di ogni maniera; libertà! gridano ancora, e forse in

tuono più forte, coloro che prima del 1848 nelle provincie settentrionali, e prima del 1860 nelle meridionali, erano i più validi sostegni del despotismo; ma quando si tratta di attuare la libertà non se ne trova mai il tempo.

Conchiudo pertanto col dire che noi dobbiamo dalle guardie doganali esigere l'adempimento del loro dovere e non entrare nelle loro famiglie e lasciare ad esse la più grande libertà possibile.

Scelga il ministro ammogliati o celibi come crede opportuno. Se crede che i celibi siano più atti al servizio delle dogane li preferisca pure, ma non gli sia impedito di prendere anche degli ammogliati, ove questi abbiano tutti gli altri requisiti che sono necessari per fare una buona guardia doganale.

NISCO. L'onorevole Michelini si oppone alla condizione stabilita dalla legge di dover essere i doganieri celibi ed egli invoca per questi la libertà.

Certamente nessuno toglie la libertà agli uomini di essere o non essere celibi. Coloro però che vogliono darsi al servizio di guardie doganali hanno l'obbligo imposto dalla legge di essere celibi.

Quest'obbligo, che impone la legge, ha per iscopo l'esattezza del pubblico servizio.

Io ignoro la condizione del personale delle dogane delle provincie settentrionali e centrali; però conosco abbastanza quella delle provincie meridionali, e posso francamente dire che è la peggiore possibile.

Questo dipende essenzialmente dal non essere i doganieri celibi, dall'essere carichi di povera famiglia, onde sono obbligati dalla miseria a stendere la mano anche quando sono in fazione; e a me stesso è toccato di dover dare la mancia ad un doganiere in fazione per poter passare, senza però commettere nessun contrabbando.

La piccola retribuzione che hanno i doganieri non è tale da sopperire ai bisogni di una famiglia; quindi è ch'essi si mettono in grado di soddisfare a questi bisogni mercè i furti, chiamati col modesto nome di *lucrì*, per forma che noi disgraziatamente vediamo che non v'è contrabbando nelle provincie meridionali in cui non siano complici i doganieri.

Il commissario regio qui presente, mio egregio amico Manna, che è stato direttore delle dogane di Napoli, ha potuto conoscere come questa mala condotta dei doganieri sia principal cagione di rendere il contrabbando un male che tormenta le nostre popolazioni e ne guasta la moralità.

Nè si deve non considerare che i doganieri poi, per poter camminare in questo loro mestiere di furto, per poter, come dicono essi, mantenere le loro famiglie, si rendono dipendenti da quella triste schiera di soverchiatori, ora già famosi col nome di *camorristi*, i quali nelle provincie napoletane turbano tutti gli ordini governativi.

A me stesso è toccato ultimamente di dover pagare due piastre per avere un mio cembalo che arrivava da Firenze, ad onta che l'egregio mio amico Manna avesse dato tutte le disposizioni affinchè il cembalo uscisse dalla dogana; e il prefetto Mayr pochi giorni fa mi narrava com'egli fosse stato obbligato a pagare una piastra per mille sigari che gli giungevano da Bologna.

Tutto questo si fa perchè i doganieri dividono colla *camorra*, la quale domina nella dogana da padrona assoluta.

Ora, se noi vogliamo che questi doganieri non siano spinti dal bisogno ad unirsi colla camorra per rubare, se vogliamo diminuire il grande male demoralizzatore del contrabbando, dobbiamo far sì che non abbiano una numerosa famiglia.

Quindi è che io, rispettando altamente il principio della libertà e non volendo obbligare nessuno ad esser o non esser doganiere, dico però che tutti coloro i quali vogliono essere doganieri si debbono sottoporre a questa principale condizione di essere celibi. E soggiungo di più che i doganieri delle provincie meridionali (poichè di quelli delle altre provincie io non so che cosa dirmi) sono per lo più composti di tutti i congedati, i quali, non avendo l'abitudine del lavoro, non sapendo esercitare nessun mestiere e avendo voglia di menar moglie, sono passati dall'esercito ai doganieri. Così, carichi poscia di una numerosa famiglia, cadono nella grandissima colpa di non fare il loro dovere e di non prestare i loro servigi allo Stato.

Persuadiamoci, signori, che non bisogna giammai per qualsiasi legge o regolamento mettere gli uomini nella necessità di mancare al proprio dovere per provvedere alla sussistenza de' figliuoli.

Laonde io domando che sia mantenuto lo stabilito nell'articolo, di richiedere cioè che i doganieri siano celibi; massime perchè, se tali non fossero, sarebbe impossibile di renderli mobili in caso di guerra.

MACCHI. Io non voglio impegnarmi or qui nella questione se debbano o no i doganieri essere ammogliati. Voglio dire però che, se vi è una ragione che debba indurre il legislatore a sancire il progetto qual venne presentato dal Ministero ed appoggiato dalla Commissione, che, cioè, i doganieri debbano restar celibi, io credo sia soltanto per la considerazione di ridurre anche questo corpo di doganieri alle norme della milizia, ossia militarizzarli. Ma io non posso in nessun modo accettare la teoria propugnata or ora dall'onorevole Nisco, cioè che si debbano tener celibi i doganieri per averli più morali; imperocchè a questa stregua converrebbe dire che il matrimonio, il quale per consenso di tutti i moralisti (*Bravo!*) è uno dei principii più moralizzatori, sia all'opposto un principio dissolvente di ogni moralità. Io dico anzitutto. . .

NISCO. Domando la parola. (*Si ride*)

MACCHI. Io dico anzitutto che, se un uomo, quando è celibe, trova dieci eccitamenti a delinquere, coll'ammogliarsi ne perde almeno una metà. Il solo fatto di dover render ragione del viver suo alla propria moglie, il solo pensiero di dover tornare dinanzi ai propri figli è un gran freno contro i delitti, ed è un grande eccitamento a persistere sulla via dell'onestà e della moralità.

Nè vale il dire che i doganieri, trovandosi in dure necessità e carichi di famiglia, possano avere una ragione di più che li spinga al delitto; imperocchè, se questa ragione fosse buona, bisognerebbe inferirne che la società deve vietare il matrimonio a tutti coloro che non guadagnano tanto come i doganieri; e questo, io credo, nessuno di noi vorrà consentirlo.

Del resto, per scemare importanza alla osservazione di chi afferma crescere i bisogni in proporzione del crescere della famiglia, io dirò che ciò poteva verificarsi in altri tempi, quando la povera donna si trovava nell'impossibilità di fare il menomo guadagno; ma ora, grazie allo sviluppo della civiltà ed il progresso dei tempi, anche alla donna del popolo è dato procurarsi qualche mezzo di onorata sussistenza.

Voci. Ai voti!

NISCO. Io qui non debbo certamente venire a sviluppare la teoria del matrimonio come mezzo moralizzatore; io ammetto che il matrimonio è certamente un mezzo moralizzatore; nè discuto se debba la società interessarsi o no dell'uomo che prenda moglie e di quello che rimane celibe; questo

rientra nel campo della libertà individuale. Ogni espediente per moltiplicare o diminuire i matrimoni è sempre turbativo dell'ordine naturale da cui soltanto è dato alla civiltà di prosperare e di progredire. Debbo però dire che, quando lo Stato vuole organare un servizio, e vuole che questo servizio sia esatto, deve badar bene a stabilirne le condizioni dirette a siffatto scopo.

Ora, ammettendo che i doganieri possano ammogliarsi, ne verrà che essi avranno una famiglia condannata per i continui traslocamenti ad essere nomade, a soffrire spese alle quali il piccolo stipendio non può supplire.

Adunque io non volli attaccare il matrimonio, nè dire che il matrimonio non sia un mezzo moralizzatore, ma sostenere che pei doganieri il matrimonio sia un mezzo di ridurre l'uomo in istretta miseria, e quindi in condizioni da dover mancare al suo dovere.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(La chiusura è adottata.)

Pongo ai voti la proposta Michelinì per la soppressione del n° 2.

Però, siccome la discussione ebbe luogo l'altro giorno, credo mio debito di rammentare ora che tanto il progetto della Commissione, quanto quello del Ministero, mantengono il n° 2 che l'onorevole Michelinì vorrebbe soppresso.

(L'emendamento Michelinì non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento Mellana, il quale dice: che sia celibe o vedovo senza prole, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6.

(Non è approvato.)

Finalmente pongo ai voti l'emendamento del deputato Cattucci, il quale propone che si tolgano le parole: *vedovo senza prole*.

(Non è approvato.)

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

MICHELINI. Chiedo la parola per proporre un emendamento.

Non si sgomenti la Camera nè la Commissione, non è che un emendamento di forma.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Robecchi Giuseppe, ma siccome la discussione è stata chiusa sull'articolo 4. . .

ROBECCHI GIUSEPPE. Mi pare che non fosse chiusa che sul numero 2 di questo articolo.

MICHELINI. Mi sembra che non si possa chiudere la discussione su di un argomento che non si è ancor discusso e che non era in discussione.

Ora io ho in animo di proporre un nuovo emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. Mi permetta; la discussione fu aperta dall'onorevole Andreucci, vice-presidente nell'ultima tornata, non sopra i paragrafi distinti dell'articolo, ma su tutto l'articolo 4; per conseguenza, quando fu chiesta ed approvata la chiusura lo fu su tutto l'articolo.

Ciò stante, pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

« L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fu ammesso può ritirarsi e l'amministrazione può congedarlo.

« Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperi-

mento assumeranno l'obbligo per anni cinque, nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

« Terminati i cinque anni, le guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l'arrolamento di tre anni in tre anni.

« L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto :

« 1° Per congedo ottenuto dal Ministero delle finanze;

« 2° Per chiamata al servizio militare ;

« 3° Per espulsione dal corpo.

« Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione. »

SALARIS. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Proporrei la soppressione del primo alinea dell'articolo 5.

I motivi della mia proposta furono accennati nella stessa relazione della Giunta.

L'ammissione è un favore che la legge presente non accorda che a coloro che riuniscono alcuni requisiti, considerando questo corpo quale corpo speciale, cui saranno affidate delicate incumbenze.

L'ammissione non è però che in via di semplice esperimento che sarà accordata, e questo esperimento dovrà durare per il termine di sei mesi, pendenti i quali sarà facoltativo all'ammissione il ritirarsi, facoltativo all'amministrazione il congedarlo.

Per un semplice esperimento non mi pare conveniente che le finanze debbano ad ogni ammesso corrispondere un premio di lire 50.

Soppresso il primo, l'articolo 5 dovrebbe cominciare col secondo alinea, cambiando il terzo che diverrebbe secondo, in questi termini :

« Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento, potranno continuare il servizio assumendone obbligo per cinque anni, ne quali saranno computati i primi sei mesi, e riceveranno, all'atto della ferma, un premio di lire 50. »

In questo modo si eviteranno molti inconvenienti, e soprattutto non si cumuleranno favori a favori.

Fra gl'inconvenienti a quali darebbe campo il sistema della Commissione e del ministro giovi far osservare i seguenti.

Suppongasì che dopo due mesi l'ammissione cui furono corrisposte lire 50 si riconosca poco capace a tal genere di servizio; egli dovrà a mal grado continuarlo per estinguere questo debito verso l'amministrazione del corpo. Quindi, nel mentre si pretenderebbe che al corpo delle guardie doganali appartengano persone capaci, e vi appartengano volontariamente, si farebbe in modo che il servizio si prestasse da incapaci e contro loro volontà.

Lo stesso dicasi rispetto all'amministrazione la quale dovrebbe talora ritenere al servizio qualcuno da congedarsi, solo perchè dovrebbe soddisfare al debito proveniente dal premio di lire 50, e che certamente gli fu corrisposto senza ragione plausibile. Altrimenti le finanze dello Stato si esporrebbero a perdite considerevoli.

Credo sia più giusto che il premio di lire 50 sia concesso a coloro che dietro l'esperimento di sei mesi avranno dato prove non equivocate di capacità e di onestà, all'atto che assumeranno l'obbligo di rendere questi servigi per anni cinque.

In siffatto modo nè sarà gravosa la restituzione per parte

di chi riceve le lire 50, nè le finanze saranno esposte a perdita di sorta.

MI LUSINGO che la Commissione avrà nulla ad opporre, ed accetterà questo emendamento.

BRIGNONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Nemico d'ogni arbitrio, io propongo che non sia fatta facoltà al ministro delle finanze di accordare il congedo alle guardie doganali. . .

Voci dal banco della Commissione. È un'altra questione.

PRESIDENTE. Termineremo prima questa questione, poi gli darò la parola.

Il deputato Brignone ha facoltà di parlare.

BRIGNONE. La questione ora accennata dall'onorevole preopinante è stata discussa nel seno della Commissione, dove una parte delle sue osservazioni vennero ampiamente sviluppate.

Ma essendosi determinato che queste guardie doganali, dal punto in cui sono ammesse al servizio per sei mesi di esperimento, dovessero necessariamente indossare l'uniforme, ne consegue che il Governo doveva abbuonar loro un sufficiente ingaggio onde provvederli della necessaria divisa; ed egli è per ciò che la vostra Commissione ha creduto di approvare le proposte delle lire cinquanta, mentre anzi ha osservato che questa somma è forse anche tenue per provvedersi integralmente degli oggetti di corredo che loro occorrono.

MANNA, regio commissario. Aggiungo un'altra semplice spiegazione, la quale concorrerà a soddisfare maggiormente l'onorevole Salaris, ed è che, nel regolamento che accompagna la legge, sarà provveduto in maniera che l'erario non sia mai, per quanto è possibile, defraudato di questa piccola largizione, la quale non è che la terza parte di quello che si fa per le guardie di sicurezza pubblica, che hanno un premio di lire 150.

Le ritenute che si faranno sopra i sei mesi, durante i quali la guardia debb'essere certamente pagata, potranno essere regolate in modo che nulla o quasi nulla si possa perdere, laddove la guardia avesse ad uscire.

D'altra parte, la tenuità della somma che si corrisponde e l'essere il servizio faticoso consigliano a non usar tanto rigore.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Salaris nella sua proposta?

SALARIS. Non insisto dopo che la Commissione considera le lire cinquanta da corrispondersi agli ammessi come un compenso per il vestiario, e non come un premio.

ROBECCHI GIUSEPPE. Aggiungerò un'ultima considerazione, ed è che la somma non è pagata all'individuo, ma è posta a suo credito sul conto di massa, e quando esce dal corpo è obbligato prima dei sei mesi a restituire sotto altra forma le 50 lire che gli sono state date dall'amministrazione; poichè l'amministrazione dà alla guardia 50 lire perchè sia provveduto al corredo, all'uniforme, che poscia è obbligata a restituire sempre quando esca dal corpo prima d'aver terminata la ferma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Michelini.

MICHELINI. Io diceva adunque che, nemico d'ogni specie d'arbitrio, non vorrei che il ministro delle finanze avesse la facoltà d'accordare il congedo alle guardie doganali. Questo congedo è un favore od è una punizione: nell'uno e nell'altro caso non credo che il ministro debba avere questo arbitrio.

Quindi propongo la soppressione del primo numero che dice: « per congedi ottenuti dal ministro delle finanze. »

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che possa benissimo presentarsi il caso in cui dalle due parti contraenti si desideri di scindere questo contratto, che dovrebbe durare cinque anni per la prima volta, e poi in seguito di tre in tre anni.

Può succedere che una guardia doganale o per malattia o per qualche altra ragione sia assolutamente inabile a continuare il servizio. Si può intendere agevolmente che vi sieno delle contingenze in cui la guardia doganale stessa desideri di rescindere questo contratto e ne faccia domanda al ministro delle finanze, il quale, considerata la natura del servizio che può rendere questa guardia, visto come stanno le cose, può facilmente supplirlo con altri, ed accedere o no alla domanda che questa fa...

MICHELINI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. ...secondo che saranno le circostanze.

Mi parrebbe troppo duro se questo contratto dovesse da ambe le parti adempersi sino alla fine, senz'ammettere mai il caso in cui questo contratto potesse essere scisso per desiderio d'ambe le parti.

PRESIDENTE. Il Ministero non accetta?

SELLA, ministro per le finanze. Non accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Mi pare che le circostanze accennate dall'onorevole ministro dovrebbero essere specificate almeno in un regolamento, ed allora cesserebbe l'arbitrio, perchè la legge sarebbe anteriore al caso cui si deve applicare; laddove, secondo il progetto che esaminiamo, legge e sentenza sarebbero posteriori, ed il ministro sarebbe legislatore e giudice. Non violiamo per carità i più ovvii principii di diritto pubblico.

SELLA, ministro per le finanze. Domando di aggiungere ancora un'osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. A termini dell'articolo 19, un regolamento si debbe fare, nel qual regolamento si possono anche prevedere questi casi. Ma anche in un regolamento io credo che sia assolutamente impossibile delineare minutamente tutti i casi, tutte le circostanze per cui possa desiderarsi, possa essere realmente utile al pubblico servizio che una guardia doganale cessi d'essere di peso alle pubbliche finanze collo stipendio che gli si deve dare, quando d'altra parte non potesse poi prestare il servizio che da lui si richiede.

Quindi io credo che anche nel regolamento, dove per certo si avrà cura di accennare alle cose addotte dall'onorevole Michelini, sia impossibile prevedere assolutamente tutti i casi che si possono presentare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michelini, il quale vorrebbe che fosse soppressa la frase: « per congedi ottenuti dal ministro delle finanze. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Le guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle finanze.

« Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita:

« a) Di lire 1,200, corrispondenti al capitale di lire 24,000, se trattisi di tenente o sottotenente;

« b) Di lire 800, corrispondenti al capitale di lire 10,000, per i brigadieri;

« c) Di lire 400, corrispondenti al capitale di lire 8,000, per i sotto-brigadieri;

« d) Di lire 300, corrispondenti al capitale di lire 6,000, per le semplici guardie.

« Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo e perderà ogni diritto a pensione. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROBECCHI GIUSEPPE. Io propongo che siano sopprese le ultime parole dell'articolo: *e perderà ogni diritto a pensione.*

Osservo anzitutto che questa clausola non è contenuta nel regolamento militare, perchè in esso al § 199, dove si parla dei militari che si sono ammogliati senza permesso, si dice che gli ufficiali che s'ammogliassero contro il prescritto della legge sono rivotati dall'impiego, ma non dice che perdano il diritto alla pensione, e così pure se si tratta di bassi ufficiali, quando siano giubilati, non perdono il diritto alla pensione solamente pel fatto di essersi ammogliati.

Osservo che le guardie doganali hanno diritto a pensione per due titoli: in primo luogo per ferite riportate in servizio; ed io non credo che si debba far perdere questo diritto alla pensione solamente per il fatto di essersi ammogliati; in secondo luogo hanno diritto alla pensione per anzianità di servizio, cioè per aver servito almeno 15 anni, poichè il diritto alla pensione non decorre prima di questo tempo. Ora io sostengo che è ingiusto che, quando un impiegato ha prestato un buon servizio per 15 anni per lo meno, perda ogni diritto a pensione solamente per il fatto che egli abbia preso moglie, cioè nel momento in cui ha maggiori bisogni, perchè ha una famiglia da mantenere.

Queste sono le ragioni principali per cui prego la Camera di togliere dall'articolo 6 le parole: *e perderà ogni diritto a pensione.* Mi pare che sia una punizione sufficiente l'espulsione dal corpo, senza che quest'espulsione debba trarre con sé la perdita dei diritti alla pensione che si fosse acquistata per ragioni di servizio.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone che siano sopprese dall'articolo 6 le parole: *e perderà ogni diritto a pensione.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SELLA, ministro per le finanze. Osservo alla Camera che, se si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, ne verrebbe per conseguenza che non ci sarebbe propriamente una punizione per chi, avendo preso un impegno, credesse di ammogliarsi per liberarsene. Infatti la conseguenza di questa infrazione ai patti non sarebbe che l'uscita dal corpo; ma questo non si può veramente considerare come una punizione. Se si vuole che realmente questa clausola sia osservata, che, cioè, le guardie doganali non abbiano a prender moglie finchè durano in servizio, vi ha da essere una punizione. Dobbiamo riflettere eziandio che, passati i primi cinque anni, la ferma non si stipula più che di tre in tre anni, e che colui che volesse prender moglie e non più continuare in questo servizio non ha che da attendere che il tempo della sua ferma sia terminato per trovarsi libero di fare quello che meglio gli attalenti.

Alla fine dei conti questo è un contratto. Si dice a queste guardie: avete tanto di assegno, avete tanto di pensione, ma

badate che vi si impone quest'onere di non poter prender moglie; se vorrete prenderla, allora sarete espulsi dal corpo e non godrete più di questi vantaggi. Del resto, ripeto, ogniqualvolta queste guardie credano di doversi ammogliare non hanno che da attendere il termine della loro ferma.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, commissario regio. Mi permetto di aggiungere che non è già una punizione pel matrimonio la perdita della pensione; è piuttosto un mezzo di tenere la ferma. Se si è detto che si contrae l'obbligo di cinque anni, e se si lascia che col matrimonio se ne possa uscire, ben si vede che è questo un mezzo di violare l'obbligo preso della ferma, perchè, se col matrimonio si esce in qualunque tempo, si potrà così rompere l'obbligo assunto della ferma presa.

La perdita della pensione non è dunque come punizione del matrimonio contratto, ma come mezzo indiretto per impedire l'immaturo scioglimento della ferma.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, nè mi muovono le ragioni addotte dal signor ministro delle finanze, e meno ancora quelle accennate ultimamente dal regio commissario.

L'onorevole ministro diceva: se si tolgono le ultime parole, non esiste punizione. Mi perdoni, ciò non è esatto, poichè l'espulsione dal corpo delle guardie doganali, per matrimonio contratto in frode alla legge, non esiste solo per le semplici guardie, ma anche per i graduati, cioè per gli ufficiali. Quindi ben vede il signor ministro che l'essere espulso dal corpo importerebbe la perdita di un grado acquistato, per cui non si vorrà dubitare che sia questa una vera punizione.

Ma ciò non basta. Un sottotenente che ha contratto matrimonio in frode alla legge, venendo espulso dal corpo, perde la promozione a cui poteva legittimamente aspirare. Ed ecco un'altra punizione.

Non può dunque negarsi che l'espulsione dal corpo sia una pena, e grave pena; ma si dovrà pur confessare che questa pena è gravissima, considerati tutti i suoi effetti.

Ma si noti ancora che con questa prescrizione si lederebbero i diritti acquisiti. Infatti la pensione è dovuta dietro la prestazione di servigi per il tempo dalla legge stabilito. Col tempo dunque il diritto alla pensione è acquistato; nè il fatto posteriore del matrimonio contratto secondo la legge varrebbe a cancellare i servigi precedentemente prestati.

Infatti, secondo la legge stessa, che si vorrebbe estesa al corpo delle guardie doganali, il militare che contrae matrimonio senza uniformarsi alla legge non viene privato della pensione. Egli è vero che si considera sempre nubile, in guisa che la di lui vedova o figli non abbiano mai diritto alla pensione che sarebbe loro spettata se il marito o padre rispettivo avesse contratto matrimonio secondo il prescritto dalla legge.

Voi vedete, o signori, che la legge stessa, che si vuole estendere alle guardie doganali, rispetta il diritto acquisito, non privando della pensione il militare che, in frode alla citata legge, contraesse matrimonio.

L'articolo però che è in discussione priva per un fatto posteriore il doganiere della pensione alla quale acquistò diritto col continuato servizio per il tempo stabilito, perocchè il diritto alla pensione s'acquista colla continuazione de' servigi per un definito numero d'anni.

Ora, io domando, ha costui prestato o no i suoi servigi per il tempo dalla legge richiesto? Se li ha prestati, ha acqui-

stato diritto alla pensione, diritto che non se gli potrà togliere per il fatto del matrimonio contratto in frode alla legge.

Si applichi anche alle guardie doganali la legge che si applica ai militari; si consideri il militare come non avente moglie e figli; si accordi a lui solo la pensione, e con lui si estingua, senza che possa liquidarsi in favore della moglie o de' figli, ed allora troverò giusta la prescrizione della legge.

Ma l'onorevole ministro delle finanze dicea che una guardia doganale non ha bisogno di contrarre matrimonio in frode alla legge, poichè dopo il quinquennio essa rinnova la ferma ogni tre anni, e quindi potrebbe attendere che sia sciolto dall'obbligo contratto per celebrare le nozze.

L'onorevole signor ministro ha rivolto il suo sguardo alle semplici guardie doganali, ma questa disposizione legislativa non riguarda quelle soltanto, sibbene gli ufficiali, i quali non sono ritenuti dalla ferma.

Ma il signor ministro dirà: gli ufficiali chiedano le loro dimissioni e vadano tranquillamente a nozze.

Ma, chiedo al signor ministro, perchè non si dovrà dire lo stesso agli ufficiali dell'esercito? Perchè si vorrà stabilire una stregua per gli uni ed un'altra per gli ufficiali delle guardie doganali?

In vero io credo che, applicandosi la stessa legge, dovrebbe essere eguale la condizione degli uni e degli altri.

Il signor ministro ben vede adunque che i motivi da lui messi in campo a sostegno di questa disposizione non possono reggere ad una critica severa, ed è forza convenire che l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi è rivestito di tutti i caratteri di giustizia; per la qual cosa spero verrà accolto dalla Camera.

ROBECCHI GIUSEPPE. Siccome all'ultimo alinea dell'articolo 15 è detto che l'espulsione produce sempre la perdita del diritto alla pensione, bisognerebbe fare una eccezione alla massima generale, e quindi il mio emendamento lo formulerei nel seguente modo:

« Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo senza che in questo caso l'espulsione porti con sé la perdita del diritto alla pensione. »

PRESIDENTE. Mi pare che anche togliendo solo l'inciso da lui indicato prima, si può modificare, qualora la Camera accetti l'emendamento, l'articolo 15; ma è molto meglio che la questione venga definita adesso, e poi, quando si passerà all'articolo 15, si applicherà l'opportuna modificazione.

BRIGNONE. Prima che la Camera passi a votare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Robecchi, mi permetto d'osservare, poichè trattasi d'una assimilazione col l'esercito, che gli ufficiali dell'esercito i quali contraggono matrimonio senza permesso sono, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali, rivotati dal loro impiego, e qualunque sia la pensione alla quale abbiano diritto, non la conservano più che per i tre quarti, vale a dire perdono un quarto della pensione loro spettante. Ciò per gli ufficiali.

Quanto ai sott'ufficiali che prendono moglie senza permesso, essi sono rimossi dal loro grado e mandati a terminare la loro ferma nei corpi franchi od altro corpo di disciplina per essere congedati ultimata la ferma loro.

Non ignora adunque la Camera e non ignora l'onorevole deputato Robecchi che un sott'ufficiale che abbia quindici o venti anni di servizio e che abbia diritto ad una pensione, essendo mandato nel corpo dei cacciatori franchi e rimosso dal suo grado, perde naturalmente il diritto che aveva alla pensione.

Consequentemente non credo che la Camera debba ammettere l'emendamento dell'onorevole Robecchi Giuseppe, che spero di vedere respinto.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone che sia cancellato l'ultimo inciso che dice: « e perderà ogni diritto a pensione ».

Domando se è ammessa questa cancellazione.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti l'articolo 6. Chi lo approva, s'alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi:

« 1° Coll'ammonizione;

« 2° Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;

« 3° Coll'arresto in caserma da uno ad otto giorni;

« 4° Coll'arresto nella sala di disciplina da tre ad otto giorni;

« 5° Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a quindici giorni;

« 6° Col passaggio ad un grado inferiore;

« 7° Con la perdita del grado;

« 8° Coll'incorporazione nei cacciatori franchi;

« 9° Coll'espulsione dalle guardie doganali;

« 10. Colla pena del carcere militare. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. Mi ha fatto molta impressione che noi dovessimo sancire una legge nella quale si mette l'uomo a pane ed acqua. (*Risa*)

Signori, noi siamo un po' troppo severi non solo, ma poco serii. Le punizioni vanno intese in un modo ragionevole; questo abuso sul corpo degli individui non è degno della libertà. (*Movimenti*)

Avete messo questa punizione nella legge militare (io la condanno), e sia, ma non so ammettere che si possa condannare un uomo a pane ed acqua per uno spazio di tempo da tre a quindici giorni; questo è un attaccare precisamente la vita dell'uomo. (*ilarità*) Sì, o signori, la privazione della libertà e l'obbligo di non avere per tre giorni alimento, ma solo pane ed acqua, sono delle punizioni che a molti temperamenti ed età non possono umanamente adattarsi. E notisi che il soldato, il quale ha un'attività per ginnastica e per esercizio, ha maggiore abitudine al solido e convenevole alimento.

Con questo adunque si attacca l'economia della vita dell'uomo, per il che io credo che questi poveri disgraziati non debbano stare a pane ed acqua come i ragazzi non più sarebbero ora nei luoghi di educazione.

Nè mi si venga dicendo che vi sia qualche altro regolamento che contenga questa stessa disposizione, poichè ogni qualvolta disposizioni o sanzioni penali di questa sorta venissero a noi proposte, io cento volte ritornerei a rigettarle.

La punizione, o signori, non deve essere che un mezzo per far sì che serva d'esempio per gli altri, e di certo di tal genere non è il porre a pane ed acqua un uomo; ma io non intesi ancora che un uomo si lasciasse imporre da siffatta pena, neppure nei fanciulli degli istituti, neppure fra i monaci; ed io credo che neppure nella truppa questo si faccia; quindi io pregherei l'onorevole ministro ed i miei amici della Commissione di togliere via questo arresto o disciplina da 5 a 15 giorni a pane ed acqua, e gli arresti nella sala di disciplina stiano pure, ma le parole *a pane ed acqua* siano cancellate.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Minervini per la soppressione delle parole: *a pane ed acqua*.

(È appoggiato.)

Chi lo approva, sorga.

SALARIS. Darò uno schiarimento.

Voci. No! È votato.

MINERVINI. La prova è dubbia; domando la controprova!

PRESIDENTE. Si procederà alla controprova.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 7.

(La Camera approva.)

« Art. 8. Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dall'amministrazione, e per essa dagli uffiziali che la rappresentano:

« a) Per lievi mancanze alla disciplina;

« b) Per lievi mancanze alle regole del servizio. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 dell'articolo 7 sono inflitte dai Consigli di disciplina nei casi:

« a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;

« b) Di gravi mancanze alla disciplina;

« c) Di diserzione semplice: e sarà sempre considerata come tale ogni interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. La punizione di cui al numero 8 dell'articolo 7 è pure inflitta dai Consigli di disciplina:

« a) Per abbandono del posto;

« b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

« Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei casi di maggiore gravità del reato. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. È punita col carcere militare e dai tribunali militari:

« 1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi del corpo doganale;

« 2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto; salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale. »

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. Al numero 1° dell'articolo 11 si prescrive generalmente che sia ritenuta diserzione qualificata quella che seguita con asportazione d'armi del corpo doganale.

Io penso che qui gioverebbe introdurre un emendamento acciò l'asportazione della daga non basti a far ritenere qualificata la diserzione.

Questo emendamento fu anche introdotto nel Codice penale militare, in cui oggi è espressamente stabilito che l'asportazione della daga non costituisca la qualificazione della diserzione.

In vero, se ciò non fosse, ognuno può facilmente comprendere che la diserzione sarebbe sempre qualificata; poichè, niuno potendo uscire dal quartiere senza l'arma, sarebbe strano pretendere che consegnasse la daga, svelando l'intendimento di disertare.

A scanso d'equivoco, io proporrei che si dichiarasse, come fu fatto per l'esercito regolare, che l'asportazione della daga non costituisce qualificazione della diserzione.

SPAVENTA. La Commissione acconsente.

BRIGNONE. Io crederei che si possa includere nello stesso alinea l'idea del preopinante senza aggiungerne un altro.

Si potrebbero aggiungere le parole: con asportazione d'armi *da fuoco*; e mi pare in tal modo escluso il caso di asportazione della semplice daga.

SALARIS. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che in questo primo alinea alle parole: « con asportazione d'armi, » si aggiungerà: « *da fuoco del corpo doganale.* »

MINERVINI. Domando la parola sul secondo alinea. Il secondo alinea dice:

« L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto, salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale. »

In conseguenza mi pare necessario che la Commissione dichiarasse che non può essere soggetto a duplice pena.

SALARIS. Resta inteso che la pena maggiore assorbe la minore.

MINERVINI. Se si mantiene questa locuzione, può nascere il dubbio che in caso di reato più grave dovesse l'imputato soggiacere alla punizione inflitta dai tribunali ordinari. Tale è la locuzione, *salvo sempre il rinvio, ecc.*; imperocchè ciò inchiude che nel caso più grave, oltre alla punizione disciplinare, si avesse a rinviare sempre al potere competente per la maggiore punizione. Ed ecco due punizioni possibili per quella locuzione.

DE FILIPPO. Non so veramente comprendere come l'onorevole Minervini richieda una dichiarazione della Commissione per una cosa che è così chiara che non ammette spiegazione; io non comprendo come possa entrare nella mente di chiunque abbia letto questo secondo alinea dell'articolo 11 l'idea che un individuo che si rendesse colpevole d'insubordinazione al superiore con minaccia o via di fatto possa soggiacere ad un doppio giudizio, e quindi ad una doppia pena. Ma chi non sa che la pena maggiore assorbe la minore e che un accusato non può essere per lo stesso fatto giudicato due volte? S'intende che se l'insubordinazione non porta una pena maggiore, la guardia doganale accusata sarà soggetta al tribunale militare, che non potrà altrimenti applicare che la pena del carcere; se invece, in seguito dell'istruzione processuale, si trova che il reato per sua indole mena ad una pena maggiore, naturalmente il colpevole, senza esser giudicato prima dal tribunale militare, sarà esclusivamente sottoposto ai tribunali ordinari per l'applicazione della pena maggiore.

Per conseguenza la Commissione crede inutile qualunque dichiarazione, ritenendo chiarissimo il concetto ond'è informato il secondo comma dell'articolo 11, e non tale da dar luogo al dubbio accennato dall'onorevole Minervini.

MINERVINI. Domando la parola.

Io non ho fatto mai il torto nè al Ministero, nè alla Commissione, come l'onorevole mio amico veniva dicendo; io lo comprendo benissimo, nè certamente lo avrei mai immaginato. Ma debbo dire che la locuzione non è per lo meno felice, perchè non rende questa idea che annunzia il membro della Commissione.

Io proporrei che almeno si dicesse:

« L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto, ogniqualvolta la minaccia o le vie di

fatto sieno tali da costituire un reato punito con pena maggiore, sarà fatto l'invio ai tribunali ordinari. »

Così ogni dubbio sarà tolto; ma se si dice: « salvo sempre il rinvio, » può nascere il dubbio, che io ammetto non fosse nel concetto nè del Ministero, nè della Commissione, ma che io credo tuttavia necessario di eliminare completamente.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta dell'onorevole Minervini è semplicissima: egli lascia il primo inciso tal quale: « L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto. » Poi capovolge il secondo inciso in questo modo: « Ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con maggior pena dal Codice penale avrà luogo il rinvio ai tribunali ordinari. »

MINERVINI. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE FILIPPO. Mi pare che sia inutile.

SAN DONATO. Non è superflua.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io volevo proporre la soppressione della parola *sempre*, la quale induceva un certo equivoco. Soppressa questa parola *sempre*, secondo me, ogni dubbio era dileguato.

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo 11 colle variazioni accettate dal Ministero e dalla Commissione:

« È punita col carcere militare e dai tribunali militari:

« 1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale;

« 2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto.

« Ogniqualvolta le minacce o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale avrà luogo il rinvio ai tribunali ordinari. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'articolo 7 può sempre pronunziarsi l'espulsione. »

SALARIS. Anche all'articolo 12 chiederei una variazione.

Avuto riguardo alle pene contemplate nei numeri 8 e 10 dell'articolo 7, io proporrei che in quest'articolo alla parola *può* si sostituisse la parola *deve*, in guisa che a quelle pene sia pur annessa l'espulsione dal corpo come una necessaria conseguenza di quelle pene. Nè vorrei che questa conseguenza dipendesse dall'arbitrio de' Consigli di disciplina o de' tribunali militari.

Forse la Commissione avrà dato questo senso alla parola *può*, e in questo caso sarà arrendevole all'emendamento da me proposto.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

SALARIS. Se mi permette, svolgerò brevemente i motivi della mia proposta.

Il corpo de' doganieri, secondo questa legge, si vuole corpo scelto, e ciò si desume da' requisiti de' quali devono essere forniti coloro che vogliono esservi ammessi.

Ora io non trovo conveniente che colui che per gravissime mancanze fu incorporato in un reggimento di punizione faccia poi ritorno a questo corpo scelto. (*Mormorio di dissenso*) Io vorrei che si osservasse riguardo a questo corpo quanto si osserva per il corpo de' carabinieri, in seno ai quali non può essere restituito colui che per mancanze anche lievi fece passaggio al corpo dei cacciatori franchi.

Non credo neppure che sieno da riammettere nel corpo gl'individui che furono puniti colla pena del carcere militare;

dappoichè i casi per i quali si applica tale pena sono di tale gravità, che non sarebbe logico farli rientrare nel corpo dei doganieri. Che se ciò si consentisse, mal comprenderei come si richiegga che gl'individui che vogliono far parte di questo corpo abbiano sempre tenuto una condotta irreprensibile.

Per questi motivi credo che la parola *può* contenuta nell'articolo 12 debba surrogarsi colla parola *deve*.

BRIGNONE. L'onorevole preopinante ha detto che una guardia doganale la quale sia stata mandata nel corpo dei cacciatori franchi non deve più essere riammessa nel corpo dei doganieri.

Credo ch'egli sia in errore manifesto; il *corpo dei cacciatori franchi* è un corpo di disciplina in cui vi sono soldati di tre classi. I soldati dell'esercito, i carabinieri, le guardie di sicurezza pubblica, ecc., mandati ai cacciatori franchi diventano soldati di terza classe. Dopo sei mesi, se hanno tenuto buona condotta, passano soldati di seconda classe, e dopo altri sei mesi di buona condotta passano soldati di prima classe. Ordinariamente, come i soldati di questo corpo sono passati di prima classe, vengono poi rimandati nei corpi dell'esercito. Ora, dal momento che fanno ritorno nei corpi dell'esercito, non so per qual motivo non possano essere rimandati, occorrendo, nelle guardie doganali a proseguire nel servizio loro.

MINERVINI. La discussione tra l'emendamento Salaris e le osservazioni dell'onorevole generale, membro della Commissione, mi consigliano di prendere la parola, e dire alla Camera come io avessi a proporre essere urgente una distinzione fra le particolarità che accompagnano l'incorporazione nei corpi franchi e la pena del carcere militare per i reati di diserzione qualificata e d'insubordinazione.

Ritengo precisamente come l'onorevole generale che, se dopo l'incorporazione nei corpi franchi i soldati non sempre possono essere espulsi, non trovo che lo avessero ad essere sempre i doganieri, secondo l'emendamento Salaris. E se si hanno ad assimilare le guardie doganali alla milizia regolare, se questi uomini danno segno di ravvedimento, possono fare dei passaggi; in verità non trovo ragione ammissibile perchè coloro che sono assimilati non avessero ad essere trattati egualmente.

Sicchè in questo caso io manterrei la parola *può* e non quella *deve* pronunziarsi l'espulsione. Quindi io sono colla Commissione e col progetto di legge su ciò che riguarderebbe l'incorporazione.

Per ciò che riguarda il rimando al numero 10 dell'articolo 7, di che è proposito nel citato articolo 12, pregherei la Camera, la Commissione ed il Ministero, a voler por mente che l'articolo 12 rimanda ancora al numero 10 dell'articolo 7 e noi troviamo che il numero 10 mentova la pena del *carcere militare*, e che la pena del carcere militare per l'articolo 10 è comminata alla *diserzione qualificata* e all'*insubordinazione accompagnata da minacce e vie di fatto*.

Ora in questo caso invece della parola *può* dovrebbe dirsi *deve*, poichè non credo vi sia mancamento maggiore della diserzione qualificata e dell'insubordinazione ai superiori. Non credo che in questi casi ci sia da dare ai giudici facoltà potestativa e che io chiamo arbitraria.

Per le leggi e i regolamenti militari non credo che sieno conservati nell'esercito i disertori qualificati e gl'insubordinati di che è parola nel numero 10. Ignoro questi regolamenti, ma non credo (e l'onorevole generale in questo potrebbe istruirmi), non credo che si mandino all'incorporazione o si ritengano nell'arma i colpevoli di simili mancanze.

Io credo che, se i militari per questi mancamenti non sono ritenuti, le guardie doganali assimilate all'esercito avessero a ritenersi e non ad espellersi e peggiorarsi ad arbitrio dei giudici.

Quindi io proporrei che nell'articolo 12 si avesse a dire in questi termini:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione; » e dopo:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 10 *deve pronunziarsi la espulsione*, » cioè nei due casi del carcere militare.

Credo che ciò convenga al progetto di legge e raggiunga anche lo spirito dell'emendamento Salaris, dividendo in tal modo i diversi casi di contravvenzione alle leggi.

Se si fanno mancamenti che si possano purgare coll'incorporazione, si lasci la facoltà di potersi o non potersi espellere, siccome interviene per i militari regolari, per cui, essendo assimilati, è giusto che subiscano la punizione a modo dei militari; se poi sono mancamenti di diserzione qualificata e d'insubordinazione, in questo caso credo che la parola *può*, secondo l'emendamento Salaris, dovrebbe mutarsi nella parola *deve*.

Pregherei d'interrogare la Commissione se accetta in questo modo, ed allora formolerò due parole d'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che alla parola *può* si surrogli la parola *deve*.

Invece il deputato Minervini propone che si faccia una distinzione fra le punizioni indicate al numero 8 e quelle del numero 10, e si dica:

« Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione; colle condanne indicate nel numero 10 dell'annunziato articolo 7 l'espulsione sarà pronunziata. »

SALARIS. Dichiaro di accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Minervini al mio emendamento.

Quindi ne' casi che sarà inflitta la pena contemplata nel numero 10 la parola *può* dovrà mutarsi in *deve*; nei casi che si tratti della pena di cui al numero 8, sarà ritenuta la parola *può*.

DE FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO. La Commissione non può accettare questo emendamento. L'articolo 12 è conseguenza dell'articolo 9 della Commissione, in quanto che il reato non è rigorosamente specificato e lascia per sè stesso una specie di arbitrio.

Diffatti nell'articolo 10 si dice: *per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11*; epperò non si specificano definitivamente queste mancanze. Quindi una volta che la Camera ha sanzionato quest'articolo, non può recisamente stabilire come conseguenza della pena l'espulsione rigorosa.

Supponiamo che si tratti d'insubordinazione ad un superiore, accompagnata da qualche minaccia o via di fatto di poco momento. Può benissimo verificarsi che una guardia doganale, la quale abbia sempre con zelo e probità esercitato il suo ufficio, in un momento in cui non ha saputo padroneggiarsi, quasi involontariamente, e costretto dirò così da una forza interna che non ha potuto dominare, abbia commesso un atto d'insubordinazione; ma perchè in tal caso privare il corpo delle guardie doganali di un individuo il quale potrebbe continuare a servir benissimo lo Stato, come lo avrà servito per tanti anni? La cognizione di questo fatto si lascia naturalmente al tribunale militare, il quale, secondo le circostanze che lo hanno potuto accompagnare e secondo il ca-

rattere ed i precedenti dell'imputato, ha facoltà di espellerlo dal corpo delle guardie doganali o di lasciarlo continuare a servire nel corpo medesimo.

Io non comprendo come si possa togliere questa facoltà quando essa non si esercita arbitrariamente e da un solo, ma da un tribunale, il quale, tenendo presenti tutti i particolari del fatto, può essere il solo giudice competente. Anche nei tribunali ordinari si ammettono le circostanze attenuanti; perchè non ammetterle nel caso in esame, segnatamente quando arrecano bene al pubblico servizio?

Per queste ragioni la Commissione crede di dover mantenere fermo l'articolo sì e come è stato proposto.

MINERVINI. Le ragioni che si adducevano dalla Commissione, lungi dal suffragare il suo assunto, danno grave peso alle osservazioni che io sottomettevo alla Camera, imperocchè il suo argomento starebbe in ciò che l'insubordinazione potrebbe avere delle ragioni attenuanti.

Ma, signori, la materia a ciò non si presta. Domanderò all'onorevole generale, membro della Commissione: volete voi equiparare le guardie doganali ai militi regolari? Intendete ancora che si ritenga nell'arma colui che fa la diserzione qualificata? Intendete che si ritenga nell'arma colui che ha commessa l'insubordinazione accompagnata da violenza e minacce? Qualunque possano essere le circostanze attenuanti, dobbiamo noi fare pei doganieri una legge a parte? L'onore militare, la disciplina, non sono una stessa cosa, sia che vogliate considerare la cosa *a priori*, o per assimilazione?

Dunque, o volete assimilare questo corpo a quelli dell'esercito, e allora a che queste differenze? o non volete assimilarlo, e allora perchè tutte queste domande e questi rimandi ai poteri militari?

Ora, se è vero che le pene sancite col n° 10 dell'articolo riguardano precisamente i due casi della diserzione qualificata e dell'insubordinazione, nei quali reati non si ammettono circostanze attenuanti, ed il mio onorevole amico De Filippo queste cose ben le sa; se è vero che gli uomini i quali hanno violato un grave dovere della milizia, cioè di disertare la bandiera o di manomettere la disciplina, hanno commessi tali reati sui quali non si può transigere, io credo che l'emendamento Salaris non possa incontrare alcun ostacolo nella sua accettazione.

Noi vogliamo qui l'unificazione militare, siamo dunque onesti e facciamo che per questo corpo stia fermo quanto vige per gli altri corpi dell'esercito, poichè io non saprei davvero rendermi ragione come, per un reato dello stesso genere, un soldato debba essere espulso e un doganiere no, e solo perchè vi possano essere in suo favore delle circostanze attenuanti.

Io mantengo dunque quanto dissi e faccio adesione all'emendamento dell'onorevole mio amico Salaris.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Mi si consenta una breve risposta all'onorevole mio amico De Filippo.

Io richiamo l'onorevole De Filippo che prese la parola per respingere il mio emendamento alla disposizione del n° 7 dell'articolo 4 di questa stessa legge.

Ivi è stabilito che sia respinta la domanda di colui che soggiacque a pena maggiore di quelle di polizia. Nè si richiede per quale reato un individuo abbia patito una condanna a tre mesi di carcere; basta, perchè non sia ammesso a questo corpo, la condanna suddetta.

Ognuno può ben immaginarsi che una simil pena può essere inflitta per fatti colposi, che nulla toglierebbero all'one-

stà di un cittadino. Tuttavia chi s'ebbe tale condanna non può essere ammesso in questo corpo.

Ora, come l'onorevole De Filippo potrebbe riammettere chi fu condannato alla pena contemplata nel n° 10 dell'articolo 7 di questa legge senza una manifesta contraddizione? O riterrebbe forse il signor De Filippo la pena del carcere militare inferiore alle pene di polizia?

Il signor De Filippo, egregio conoscitore di diritto penale, non potrebbe ciò ritenere certamente. La logica dunque imporrà anche a lui di convenir meco che alla condanna alla pena del carcere militare dovrà annettersi per necessaria conseguenza l'espulsione dal corpo.

Credo che questa brevissima considerazione convincerà l'onorevole oppositore della necessità, della convenienza di accettare l'emendamento nei termini che fu modificato dal deputato Minervini.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha la parola.

DE FILIPPO. Dirò poche parole per rispondere all'argomento che l'onorevole Salaris intende dedurre dal numero 7 dell'articolo 4, e che a me pare non istia.

Egli dice: se la Camera votando quell'articolo ha ritenuto che non possono essere ammessi a far parte delle guardie doganali gl'individui, i quali per avventura sono stati condannati o trovansi imputati per reati portanti ad una pena superiore a quella di polizia, non v'è ragione per non espellere quelle stesse guardie doganali, le quali si fossero rese colpevoli dei reati che sono puniti di pene militari anche maggiori di quelle di polizia.

Ma io credo che l'argomento di analogia proposto dall'onorevole preopinante non abbia alcun vigore. Altra cosa è costituire un corpo di guardie doganali, posto mente agli abusi che si sono introdotti in questo ramo della pubblica amministrazione ed al bisogno indeclinabile di farli scomparire per garantire le finanze dello Stato contro i contrabbandi, altra cosa è quando alcuna di queste guardie doganali commetta un reato per il quale essa deve subire una punizione.

Giustamente la Camera ha creduto di essere severa e rigorosa nell'accettare coloro i quali volontariamente si offrono per far parte del corpo delle guardie doganali; ma quando queste stesse guardie doganali, per desiderio di uscire da questo corpo, infrangeranno la legge, precisamente per rompere la ferma alla quale si sono obbligate, la proposta dell'onorevole Salaris equivarrebbe ad aprir loro la strada, a lastrar loro la via per compiere quest'atto.

Ecco perchè, ripeto, qui non si tratta di doversi assolutamente tenere al loro posto quelle guardie le quali siensi rendute colpevoli di uno di quei reati per i quali possono essere espulse dal corpo; ma si tratta di rendere giudice di questo fatto il tribunale militare, il quale è chiamato a decidere se quella guardia abbia ragioni particolari che l'abbiano indotta a commettere un dato reato, oppure si sia trovata in uno di quei momenti nei quali un uomo, offuscatasi ad un tratto la sua mente, non essendo padrone di sè stesso, sia stato tratto a commettere uno di quei tali reati per cui debba bensì meritare una punizione, ma non tale che lo Stato debba privarsi dei servizi che quell'individuo potrebbe ancor rendere, avuto riguardo a quelli da lui precedentemente renduti.

Quindi io credo che l'argomento di analogia che l'onorevole Salaris vuol trarre dall'articolo 4, già approvato dalla Camera, non ista nel fatto, e quindi la Commissione non modifica il suo pensiero, e tiene fermo all'articolo nel modo che fu dalla Commissione compilato.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone all'articolo 12 il seguente emendamento:

« Colla condanna alla punizione indicata nel numero 8 dell'articolo 7 può pronunciarsi l'espulsione; colla condanna indicata nel numero 10 dell'articolo 7 l'espulsione sarà pronunciata. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 13. I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari. »

La parola spetta al deputato Calvino.

CALVINO. La presente legge non tien conto dei reati di corruzione; s'intende quindi che sarà applicata la legge penale comune. Ora, la legge penale comune nei casi di corruzione infligge una multa non minore di 150 lire, e pari al triplo del prezzo della corruzione e l'interdizione dai pubblici uffici.

Io credo che questa pena sia insufficiente ad impedire la corruzione; propongo quindi che nei casi di corruzione sia applicata la pena portata dal Codice penale militare, la quale è la relegazione da due a cinque anni.

L'articolo 13 quindi sarebbe emendato in questi termini:

« I reati di corruzione o per abuso d'armi commessi, » ecc., come nello schema.

SPAVENTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPAVENTA. La Commissione non può accettare questo emendamento.

I reati d'abuso d'armi e i reati di corruzione sono cose differentissime. I reati d'abuso d'armi sono giudicati dai tribunali militari per guarentigia stessa delle guardie, poichè questi reati sono accompagnati ordinariamente da circostanze di cui i militari solamente possono essere buoni giudici. Pertanto la legge stabilisce che i giudici di questa specie di reati siano militari. Quanto ai reati di corruzione io non so che cosa ci abbiano a vedere dentro i militari.

L'onorevole Calvino mi pare si sia preoccupato giustamente della punizione dei reati che formano appunto la piaga principale del corpo dei doganieri, e io posso assicurarlo che la Commissione s'intrattene egualmente di questa piaga del corpo dei doganieri, e se egli legge, come non dubito avrà già letto, attentamente il progetto di legge, vi troverà, fra le mancanze gravi, generalmente indicate quelle le quali in effetto si riferiscono ai reati di corruzione e che sono gravemente punite secondo l'avviso della Commissione con una pena che può bastare. (Sì! sì! *Va bene!*)

Io credo che queste spiegazioni possano soddisfare l'onorevole Calvino e indurlo a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvino insiste sul suo emendamento?

CALVINO. Persisto.

PRESIDENTE. Il deputato Calvino propone di aggiungere le parole: *reati per corruzione*, alle parole scritte nella legge: *abuso d'armi*.

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Metto a partito l'articolo 13:

« I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Non sono applicabili agli uffiziali ed alle guardie sedentarie le punizioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 8 dell'articolo 7. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. La punizione stabilita al numero 5 dell'articolo 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo.

« Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso articolo 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

« Quella indicata al numero 9 dello stesso articolo 7 produce sempre la perdita del soldo e del dritto alla pensione. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Per maggior chiarezza domanderò che alla fine del primo alinea, dopo le parole: *produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo*, si aggiungesse: *durante il tempo della pena*.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con l'aggiunta al primo alinea delle parole: *durante il tempo della pena*.

(La Camera approva.)

DOMANDA DEL DEPUTATO BRIGANTI-BELLINI RELATIVAMENTE AI PICCHETTI DI SOLDATI NELLE CASE DEI RENITENTI ALLA LEVA.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno non potendo forse rimanere per tutto il tempo della seduta, ed essendovi il deputato Briganti-Bellini che vorrebbe rivolgergli una domanda, se la Camera non ha difficoltà, si potrebbe sospendere per un momento questa discussione, giacchè si tratta di una semplice domanda.

Non essendovi opposizione, accordo la parola al deputato Briganti-Bellini.

BRIGANTI-BELLINI. Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a voler stabilire un giorno per rispondere ad una domanda che vorrei indirizzargli a proposito di una misura che è stata presa in alcune provincie, cioè della collocazione di alcuni corpi o picchetti di soldati nelle case dei renitenti alla leva.

Sarei molto riconoscente al signor presidente del Consiglio se volesse fissare un giorno onde io potessi avere quelle spiegazioni che egli crederà di dare.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Se l'onorevole Briganti-Bellini intende di elevare una discussione su questo, io non ho nessuna difficoltà a che la Camera fissi il giorno che stimerà onde questa discussione abbia luogo. Ma a me pare che realmente discussione non potrebbe sollevarsi, perchè io sono perfettamente d'accordo col deputato Briganti-Bellini, che non si possono mandare i corpi o picchetti da lui indicati presso le famiglie dei renitenti; ed anzi non sono molti giorni che ho già date le istruzioni necessarie per impedire che questo avvenga. Io credo che non si possa usare, quand'anche si tratti di agevolare l'operazione della leva, di un mezzo il quale non è ammesso dalla legge. Perciò nei luoghi dove la legge non ammette l'invio di questi picchetti l'onorevole preopinante può essere certo che sarà impedito. Ed infatti, essendomi giunto a notizia che in alcuni di questi luoghi si faceva uso di simile mezzo, ho già dato le disposizioni occorrenti perchè ciò non avvenga ulteriormente.

Se questa dichiarazione basta all'onorevole Briganti-Bellini, io credo che la discussione sarebbe perfettamente inu-

tile. Quando poi egli non sia abbastanza soddisfatto, allora io sono agli ordini della Camera per quel giorno che essa voglia stabilire.

BRIGANTI-BELLINI. Siccome la mia interpellanza non aveva altro scopo tranne quello di avere le spiegazioni che l'onorevole presidente del Consiglio ha dato alla Camera e che saranno sentite con molta soddisfazione dagli abitanti di quelle provincie che mi hanno inviato in quest'aula, a me non resta che dichiararmi perfettamente soddisfatto e ringraziarne l'onorevole presidente del Consiglio, senza dar ulterior seguito a questo incidente.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1862.

PRESIDENTE. Il deputato Peruzzi ha la parola per la presentazione di una relazione.

PERUZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame della legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci pel secondo trimestre del 1862.

MACCHI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Siccome potrà questa relazione essere stampata e distribuita d'oggi, se la Camera lo crede, io porrò la discussione di questo schema di legge all'ordine del giorno della tornata di domani.

Sarà posta all'ordine del giorno di domani.

La parola spetta al deputato Macchi.

MACCHI. Era appunto mia intenzione di pregare la Camera di consentire che si mettesse all'ordine del giorno di domani questa legge.

PRESIDENTE. La cosa è già intesa.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. Si proseguirà la discussione della legge.

« Art. 16. Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto dal direttore, e composto:

« Di un consigliere di prefettura, destinato dal prefetto a richiesta del direttore;

« Di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione, a richiesta come sopra;

« Di un ufficiale delle guardie doganali, scelto dal direttore e che non abbia il comando dell'imputato.

« Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario.

« Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del ministro di finanze. »

SALARIS. Chiunque legge il presente articolo riconoscerà quanto sia irregolarmente formato il Consiglio di disciplina che è chiamato all'applicazione di pene alquanto severe.

Anzitutto farò osservare che nessuna pena che possa essere pronunziata da questo Consiglio esige il beneficio della parità de' voti; quindi anche sotto quest'aspetto il Consiglio

di disciplina, nel modo con cui fu formato tanto dal progetto del Ministero, quanto da quello della Commissione, non potrà essere ammissibile, quando abbiamo i tribunali ordinari che applicano solamente pene correzionali, che non sono mai in numero pari, poichè il beneficio di parità è solamente introdotto a favore di pene maggiori.

Fatta questa osservazione, esporrò altre considerazioni per le quali credo debba essere modificato l'articolo 16.

Secondo questo articolo, il direttore, che convocherebbe il Consiglio di disciplina, ne avrebbe ancora la presidenza. Quindi egli in questo quasi giudizio sarebbe accusatore e giudice al tempo stesso. Non basta. Il Consiglio è formato in modo che certamente non può rassicurare coloro che avranno a dipenderne, ove si ammetta l'articolo quale ci si propone.

Il direttore presiede questo Consiglio, ed a far parte del medesimo è pur chiamato un ufficiale delle guardie doganali, cioè un dipendente dal direttore presidente.

A mio credere, questa formazione del Consiglio di disciplina non può presentare guarentigia di sorta.

Io proporrei che il Consiglio di disciplina fosse presieduto da un consigliere di prefettura, uomo indipendente affatto dal direttore delle dogane, assistito da un ufficiale dell'esercito e da un ufficiale delle dogane, osservata, ben inteso, la cautela prescritta dal 4° alinea, che, cioè, non avesse il comando dell'imputato.

Quindi io proporrei che l'articolo fosse così concepito:

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto da un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore, e composto:

« Di un ufficiale dell'esercito, » ecc.

Il resto come nel progetto.

In questo modo il Consiglio sarà formato da tre soli, in luogo di quattro individui, e sarà tolto il beneficio della parità de' voti, beneficio che io reputo conveniente ne' gravissimi giudizi, e affatto inutile ne' Consigli di disciplina.

PRESIDENTE. Il signor Salaris propone che si dica:

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto da un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore, e composto:

« Di un ufficiale dell'esercito, » ecc.

SALARIS. (Interrompendo) Dell'esercito, e di un ufficiale delle guardie doganali, e niente di più. In luogo di essere quattro, i membri giudicanti sarebbero ridotti a tre. Inoltre la presidenza non spetterebbe al direttore, come propone il progetto, ma ad un consigliere di prefettura, il quale, essendo indipendente, ispirerebbe maggior fiducia nelle decisioni.

Altronde, se si ammettesse il direttore, si avrebbe non solo lo sconcio che quegli che sottopone gl'individui al Consiglio è quello stesso che lo presiede e giudica, per cui sarebbe accusatore e giudice, ma inoltre, essendo presente, influirebbe grandemente sul voto dell'uffiziale da lui dipendente, che contemporaneamente sarebbe anche giudice.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che siano tolte le parole: *presieduto dal direttore.*

La parola spetta al commissario regio.

MANNA, commissario regio. Presenterò due osservazioni all'onorevole Salaris.

Egli forse non ha guardato che questo Consiglio di disciplina non pronunzia sentenze. Le sue deliberazioni debbono essere approvate dal ministro delle finanze. Questo risponde a quello ch'ei diceva circa la gravità delle pene che infligge

il Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina pronunzia, e poi c'è una sanzione superiore, per modo che la deliberazione stessa del Consiglio può non venire approvata.

La seconda osservazione che vorrei fare si è che mi pare che si torrebbe molto ai Consigli di disciplina quando si togliesse loro il direttore. È vero che c'è già un ufficiale delle guardie, ma importa assai più che ci sia il direttore, il quale in questa specie di argomenti di dogane e privative gioverà a regolare le deliberazioni del Consiglio.

Bisogna ricordare che qui si tratta di punizioni applicate in una materia tutta speciale. Senza il direttore non so chi potrebbe apportare sufficienti lumi alla discussione: la presenza dell'ufficiale delle guardie doganali non basta.

Nè mi fa senso quello che osserva l'onorevole Salaris, cioè che il direttore è colui che pone in accusa. Bisogna togliere via la qualifica di solenne tribunale che si dà al Consiglio. Il direttore non mette in accusa, ma riceve le osservazioni degli ispettori delle provincie. Si dovrebbe quindi dire piuttosto che sono gl'ispettori quelli che verificano le colpe per le quali il direttore provoca la riunione del Consiglio. Prego dunque la Camera di badare alla natura propria del Consiglio di disciplina, e ricordare che esso è destinato a dare un avviso all'autorità superiore, piuttosto che a pronunciare una condanna eseguibile per sé stessa.

MINERVINI. Le osservazioni dell'onorevole Salaris meritano tutta l'attenzione della Camera. Nè ciò che ha detto il signor commissario regio può scemare il valore di quanto ha detto l'onorevole Salaris. Vi ha però una cosa che non aprovo in quanto ei propone, ed è il togliere in quest'articolo il beneficio della parità; imperocchè, quando si eliminasse il direttore, si porrebbe in sua vece un consigliere di prefettura od un ufficiale doganale. Certamente non vorrei che nel sistema giuridico, sia anche disciplinare, avesse ad introdursi un metodo che escludesse il beneficio della parità. Questo è un principio regolatore di tutti i giudizi, e non trovo ragione perchè se ne debba far senza nel Consiglio di disciplina delle guardie doganali.

In quanto all'intervento del direttore, diceva il signor commissario regio che non è propriamente il direttore che rivela e denuncia i mancamenti, ma che sono gl'ispettori. Però non è men vero che il capo di un'amministrazione non deve mai sedere giudice del suo dipendente. Se ciò consentisse, gli torreste quell'ascendente morale che deve avere un capo. Un capo non deve mai giudicare, poichè la forza morale della disciplina si verrebbe confondendo coll'imparzialità e la rigidità del giudice. La sentenza debb'essere approvata dal ministro (diceva il regio commissario); ma questa è una ragione di più per eliminare dalla presidenza del Consiglio di disciplina il direttore, cioè il dipendente del ministro. Ciò esige la moralità del giudizio. Se il direttore delle dogane si facesse sedere nei Consigli di disciplina, si verrebbe a mutare la sua morale influenza con un carattere ben altro che è quello del giudice. Il superiore è un che di diverso dal padre, dal fratello, dall'amico, dal giudice; è un moderatore, è un custode della legge e degli individui che da lui dipendono. Lasciamo al direttore di disporre il lavoro, il servizio, l'andamento delle cose, e non tentiamo a menomare l'aureola della sua preponderanza militare, o dargli quella severità di giudice che lo farà o troppo aspro o troppo indulgente; sarebbero queste due cose da schivare, eliminando questo direttore e sostituendovi un ufficiale doganale col grado di tenente, ed un altro controllore. Si avrebbero così per la dogana due esperti, i quali potrebbero fornire quelle cognizioni che il regio commissario avrebbe

voluto fossero somministrate ai giudici dal direttore; ma levate il direttore.

Io lo elimino nel senso non di sospetto, come molti farebbero, ma nel senso della convenienza.

I superiori che dirigono non devono mai giudicare. Questa è tal verità che non ha bisogno di spiegazione per essere intesa.

Quindi io crederei che la redazione dell'articolo vada così cambiata:

« Art. 12. Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di prefettura, che farà da presidente, destinato dal prefetto a richiesta del direttore; di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione, a richiesta come sopra; di un ufficiale delle guardie doganali col grado di tenente, destinato dal direttore; e di un altro ufficiale o controllore di dogana, del pari destinato dal direttore. »

Così sarebbe il Consiglio sotto la moderazione del direttore, ma questi non giudicherebbe di un suo dipendente. Sarebbero raggiunte ad un tempo garanzia e dignità. Spero il Ministero e la Commissione riterranno l'emendamento per me proposto, modificando quello dell'onorevole Salaris.

Ad ogni modo avrò fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che, mantenendo l'emendamento del deputato Salaris che toglie le parole: *presieduto dal direttore*, vi si aggiunga, là dove dice: *un ufficiale delle guardie doganali*: « due ufficiali delle guardie doganali: uno col grado di tenente, l'altro di controllore. »

Il deputato Pessina ha la parola.

PESSINA. L'articolo 16 come è formulato non lascia chiaramente vedere quale sia stato il concetto della Commissione, se, cioè, di dare al doganiere che debbe sottostare al Consiglio di disciplina, o di negargli quello che si chiama *beneficio della parità*. Imperocchè, se si guarda la locuzione: « Il Consiglio di disciplina è presieduto dal direttore e composto di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, di un ufficiale delle guardie doganali, » può dedursi come conseguenza di questa locuzione che quelli che compongono il Consiglio sono i soli che votano, e che il direttore non ha altra parte che quella di presidente.

Queste sono le conseguenze che sorgono dalla locuzione adoperata nell'articolo 16.

Se poi si venisse a dire che il concetto della Commissione è stato quello di accordare il beneficio della parità, io fo notare che bisognava dire che il Consiglio è composto del direttore, di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito e di un ufficiale delle guardie doganali, e che presidente di questo Consiglio è il direttore.

Oltre a questo dubbio, che sorge nell'animo mio dalla locuzione adoperata dalla Commissione, io propendo per l'opinione di togliere al direttore ed il presiedere ed il votare. Dico il presiedere, imperciocchè è necessario invece che la direzione di questo Consiglio sia affidata al consigliere di prefettura, come a colui che deve essere già addomesticato con le cose dell'amministrazione, e che per la pratica degli affari può meglio di ogni altro dirigere le forme del giudizio. Dico poi che al direttore debbesi negare il votare, appunto per le ragioni espresse dagli onorevoli preopinanti Salaris e Minervini.

Nè farebbe peso la considerazione messa in campo dall'onorevole commissario regio, che egli è necessario avere i lumi speciali del direttore dell'amministrazione, e che i

membri del Consiglio non sarebbero nello stesso grado in cui egli si trova, a cognizione di tutte le pratiche dell'amministrazione. Questa considerazione del commissario regio merita di essere valutata dalla Camera, ma non nel senso di dare al direttore la presidenza ed il voto nel Consiglio. Egli potrebbe benissimo rappresentarvi la parte del Pubblico Ministero, potrebbe benissimo essere relatore ed informare il Consiglio di disciplina su tutte le specialità del fatto, e su tutto ciò che si rannoda al sistema dell'amministrazione doganale. E quando la condizione sua fosse quella di relatore, egli, nel momento di votare, sarebbe certamente messo in disparte, e rimarrebbe negli altri membri del Consiglio, e segnatamente nell'uffiziale delle guardie doganali (che è scelto da lui tra i suoi dipendenti), la piena indipendenza dell'animo che è necessaria per mettere fuori un voto. Così noi potremo conciliare la presenza dei lumi speciali necessari con l'indipendenza di coloro i quali debbono giudicare della sorte dell'imputato.

Vi ha poi un'altra considerazione fatta dal commissario regio. Non si tratta (diceva egli) di gravi pene che vengano pronunziate dai Consigli di disciplina; si tratta di pene leggierie, tenui, cioè di pure correzioni nei limiti della disciplina.

Risponderò all'osservazione dell'onorevole commissario regio, che, qualunque sia il genere della pena che viene inflitta ad un uomo, essa deve certamente essergli inflitta secondo le norme generali della penalità. Quando la legge non ha voluto lasciare nel solo arbitrio del direttore il pronunziare una pena benchè minima, com'è la pena disciplinare; quando la legge, secondo lo schema ministeriale e le emendazioni della Commissione, è venuta appunto a porre nel Consiglio di disciplina (a somiglianza dei Consigli di disciplina della milizia) il giudicare delle mancanze di coloro che formano parte dell'amministrazione doganale, bisogna essere logici nelle conseguenze, bisogna evitare che si riuniscano in un medesimo individuo condizioni inconciliabili tra loro, bisogna evitare che il direttore sia al tempo stesso accusatore e giudice dell'imputato.

Ma, oltre a ciò, la pena disciplinare, secondo le categorie indicate nell'articolo 7 della legge presente, abbraccia fin l'espulsione dal corpo delle guardie doganali, la quale è già qualche cosa di grave in maniera da non potersi equiparare a quel puro correggere un individuo nella cerchia dei suoi legami disciplinari senza metterlo fuori dell'amministrazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Salaris?

DE FILIPPO. No.

PRESIDENTE. E quello del deputato Minervini?

Una voce dal banco della Commissione. Neppure.

PRESIDENTE. Prego il deputato Pessina a voler formulare il suo emendamento.

PESSINA. Io non posso formulare il mio emendamento se la Commissione non viene a chiarirmi qual è il concetto suo, cioè se vuole che quattro sieno i voti, e quindi il beneficio della parità; oppure tre, facendo sì che il direttore presieda solamente al Consiglio.

DE FILIPPO. Domando la parola.

La Commissione ha avuta precisamente l'idea di accordare il beneficio della parità all'accusato per misure di disciplina. E credo che essa abbia bene espresso il suo concetto quando disse che il Consiglio sarà presieduto dal direttore.

Ora egli è evidente che al presidente di un qualunque tribunale è insita, è connaturale la facoltà di votare. Non è concepibile un Consesso col suo presidente, in guisa che i

componenti di questo Consesso abbiano il diritto di votare, e sia questo diritto tolto al presidente. Quindi una volta che il direttore è chiamato a presiedere un Consiglio, egli deve naturalmente votare. Ecco il perchè la Commissione, dopo di aver detto che il direttore era chiamato a presiedere il Consiglio, non credette, per non ripetersi, di dire che il Consiglio sarebbe composto del direttore, di un consigliere di prefettura, di un uffiziale dell'esercito, di un uffiziale delle guardie doganali, imperocchè ha creduto che nel dire *presieduto dal direttore* fosse virtualmente inteso che questi avesse voto. Parimenti, allorchè è venuta a parlare del segretario, non ha creduto specificare che il segretario non avesse facoltà di votare essendosi espressa in questi termini:

« Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario. »

Pare a me che queste dichiarazioni, che io fo a nome della Commissione, siano tali da far dileguare il dubbio posto innanzi dall'onorevole Pessina, dopo di che egli potrebbe formulare il suo emendamento.

La Commissione, giova ripeterlo, tiene a che l'accusato, soggetto al Consiglio di disciplina, goda precisamente del beneficio della parità.

E per vero è cosa sorprendente come taluno trovi che quest'articolo è troppo mite, e vorrebbe escludere dal beneficio della parità l'accusato, ed altri lo trovi troppo rigoroso, e vorrebbe evitare che il Consiglio fosse presieduto dal direttore delle gabelle, e che anzi vorrebbe che non vi prendesse alcuna parte, scosso dall'idea che un direttore, il quale convochi un Consiglio di disciplina, anticipatamente abbia il pensiero che l'accusato debba essere colpevole, e quindi porti con sè un convincimento preconcepito contro l'accusato.

Ma la Commissione crede che il direttore debba far parte del Consiglio ed esserne il presidente; imperocchè bisogna por mente che dapprima le mancanze delle guardie doganali erano punite esclusivamente, assolutamente dal direttore delle gabelle.

Egli era padrone d'infliggere quella punizione che più gli talentasse, nei limiti naturalmente della legge e dei regolamenti.

La legge presente invece vuole una maggiore guarentigia. Non permette che il direttore abbia il *summum ius* nel giudicare delle colpe delle guardie doganali; ma non è possibile che si possa giudicare di un subordinato e di fatti speciali e che hanno attinenza ad un ramo particolare di una pubblica amministrazione senza che il direttore di quella amministrazione che conosce e regola l'andamento del servizio abbia a far parte del Consiglio e presiederlo.

Diffatti, quando si tratta del Consiglio di disciplina per le guardie di pubblica sicurezza, questo Consiglio è convocato dal questore. Ebbene il questore fa parte del Consiglio di disciplina; ed io trovo che in ciò la legge abbia giustamente e saggiamente provveduto, perchè quelli quali sono addetti o come direttori, o in altra guisa qualunque ad un ramo di amministrazione, possono più di tutti conoscere se sussista la colpa, giudicarne la gravità e concorrere nell'applicazione della pena.

Ora, se anche questo direttore potesse portare una specie di preoccupazione, la legge fino a un certo punto è venuta in sussidio dell'accusato accordandogli il beneficio della parità.

Onde in tal guisa può dirsi che l'una cosa sia correttiva dell'altra; se pur non si voglia credere (il che non è ammes-

sibile) che un direttore solamente perchè abbia convocato il Consiglio, nella supposizione che una guardia doganale abbia commesso una colpa, debba rimanere in questo suo concetto, quando anche l'accusato dimostri la sua incolpabilità.

Per tutte queste ragioni la Commissione spera che la Camera sarà per rigettare l'emendamento proposto dai preopinanti.

PRESIDENTE. Vi sono due specie di osservazioni: le une portano sulla sostanza dell'articolo, le altre sulla forma la quale non verrebbe ad ogni modo chiarita colla seguente redazione:

« Presso ogni direzione di dogana è istituito un Consiglio di disciplina composto del direttore, che lo presiede; di un consigliere di prefettura, » ecc. (Sì! sì!)

Se la Camera crede, in questo modo sarebbe tolta ogni difficoltà.

SPAVENTA. La Commissione accetta questa redazione.

PRESIDENTE. La Commissione e il Ministero accettano questa redazione; il deputato Pessina l'accetta?

PESSINA. L'accetto.

SPAVENTA. Permetta, signor presidente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPAVENTA. La Commissione desidererebbe che l'ultimo alinea avesse quest'aggiunta, cioè che dopo la parola *segretario* s'aggiungesse: *senza voto.* (Segni d'assenso)

PRESIDENTE. Questa è una modificazione puramente di forma.

Se non vi sono più opposizioni, pongo ai voti l'emendamento del deputato Salaris.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato due volte.

SALARIS. Domando perdono, su quest'emendamento non ho parlato che una sol volta.

PRESIDENTE. Parli.

SALARIS. Non posso lasciar senza risposta alcune osservazioni messe in campo dall'onorevole De Filippo.

Invero io non saprei per qual motivo la Commissione ora abbia seguito in questa legge i regolamenti militari, ora si sene discostata.

Diffatti, se io guardo i regolamenti militari, trovo che il canone in essi stabilito intorno ai Consigli di disciplina si è che colui che convoca il Consiglio disciplinare non possa presiederlo, nè farne parte; invece qui nella legge che discutiamo vedo che colui che convoca il Consiglio disciplinare debbe presiederlo, farne parte e giudicare.

Non intendo il motivo per cui la Commissione abbia voluto in questo caso allontanarsi dalle leggi che regolano i Consigli di disciplina nell'esercito.

Ad ogni modo io dirò che la convenienza, la giustizia esigono che il direttore che ha il diritto di convocare il Consiglio di disciplina non formi parte di esso, e molto meno ne abbia la presidenza, per cui sia pure a temersi l'influenza della sua posizione a danno di chi subisce il Consiglio.

Ma l'onorevole De Filippo diceva: ma si avrà a temere la presenza del direttore nel Consiglio d'ora innanzi, quando per lo passato egli era arbitro punitore de' subordinati o provocatore di punizioni dal Ministero di finanze? Confesso che non m'attendeva questa ragione per giustificare la formazione di questo Consiglio di disciplina, e tuttavia devo confessare che non potrebbe giustificarsi questa disposizione che con l'accennata e somiglianti ragioni.

In una parola ecco come si vorrebbe sostenere la formazione di questo Consiglio e la presenza in esso del direttore che lo convoca. In tempi andati si teneva un sistema tutto ar-

bitrario: senza legalità, senza scrupoli, un direttore rovinava un suo dipendente; dunque non si può censurare questa disposizione di legge, perchè d'ora in poi il direttore potrà rovinare una guardia doganale o qualche altro dipendente convocando un Consiglio di disciplina ed esercitando a suo danno la di lui influenza presso i membri che lo comporranno sotto la di lui presidenza.

Ma cotesti Consigli di disciplina vogliono istituirsi per guarentigia di coloro che ne dipendono, per maggior forza della disciplina che severamente deve sempre mantenersi in tutti i corpi, e finalmente per rendere maggiormente autorevoli quei provvedimenti che tanto contribuiscono a stabilire e rafforzare la disciplina stessa, togliendole ogni sospetto d'arbitrio, d'antipatie e di personali rancori.

Ora, ammettendo la formazione di questi Consigli nel modo che si vorrebbe da quest'articolo 16, s'otterrebbe mai il lo-devole scopo della loro istituzione?

Non si facciano inutili confronti tra il passato sistema e quello che ci si propone; dappoichè da questo confronto io traggio questa sola conseguenza, che peggio si faceva allora, ma male si propone di fare ancora.

Ma poichè dobbiamo fare una legge, poichè con questa possiamo fare il bene, perchè esiteremo a farlo?

Il direttore non è conveniente, non è giusto che faccia parte e che presieda il Consiglio di disciplina.

Anche quando sia guidato da un sentimento di giustizia, egli non isfuggirà mai i sospetti di personale malevolenza, di fini occulti, nè la decisione del Consiglio eserciterà quella autorevole e morale influenza che riesce d'immenso giovamento alla disciplina.

Nè con negare al direttore la presidenza del Consiglio di disciplina arrecheremo offesa alla sua autorità; perocchè sarà una guarentigia anche per lui, ed altronde a lui sarà sempre riservata la facoltà di sottoporre i suoi dipendenti a Consigli di disciplina, ed a lui spetterà ancora la convocazione de' medesimi.

Niuno infatti dirà scemata l'autorità d'un comandante d'un corpo militare, per ciò che non possa presiedere un Consiglio di disciplina ch'egli ha convocato.

Molte altre risposte potrei dare alle osservazioni enunciate dall'onorevole De Filippo, ma non voglio più oltre abusare del tempo della Camera.

Insisto quindi nel mio emendamento, sì perchè credo inutile il beneficio della parità dei voti nei Consigli di disciplina, attesa la tenuità delle pene; sì ancora perchè questa disposizione si allontanerebbe dal sistema generale vigente.

Insisto dunque perchè sia allontanato il direttore dal Consiglio di disciplina, ma sia questo formato nel modo da me enunciato e presieduto dal consigliere di prefettura.

BRIGNONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIGNONE. Mi duole d'intrattenere ancora la Camera su questa quistione, ma non posso lasciare le osservazioni fatte dall'onorevole Salaris senza una risposta.

Egli dice: nell'esercito chi convoca il Consiglio non lo presiede. Ciò sta benissimo; ma è anche stabilito nei Consigli di disciplina prescritti dal regolamento di militar disciplina che quando vi fosse parità di voti, questa non è interpretata nel senso favorevole a chi è giudicato, mentre invece interviene il comandante del corpo a pronunziare il suo voto, onde fare la pluralità.

L'onorevole Salaris soggiunge ancora: ma il direttore della dogana convoca il Consiglio di disciplina, e poi lo presiede.

Ma finora il direttore delle dogane faceva ben più; inflig-

geva lui stesso, se non erro, una parte di queste punizioni, o le promuoveva direttamente dal suo superior dicastero, mentre colla presente disposizione invece si hanno ben maggiori garanzie; poichè, quantunque questo Consiglio sia presieduto dal direttore delle dogane, esso però è composto di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, di un ufficiale delle guardie doganali, e sono quattro a decidere; per cui, quand'anche avesse qualche influenza il direttore delle dogane, che è il presidente, non potrà stabilire la pluralità, mentre vi sono tre altri membri, di cui due affatto estranei al corpo, che perciò sarebbero liberi di pronunciare nell'interesse della giustizia e dell'equità, nel cui senso io sono poi anche convinto pronunzieranno pur sempre gli altri due membri.

Per questi motivi insisto perchè si mantenga la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Salaris, che propone siano tolte le parole: *presieduto dal direttore.*

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minervini, così concepito:

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di prefettura, destinato dal prefetto, a richiesta del direttore, e che farà da presidente; di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo; di un tenente delle guardie doganali, scelto, ecc.; di un controllore di dogana, scelto, ecc.

« Un impiegato, » ecc.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Io toglierei la parola *personalmente* e ristabilirei l'articolo come è stato proposto dal Ministero, vale a dire: « dopo aver sentito le sue difese. »

Questa espressione è più lata, e tale da far sì che se l'inquisito è incapace di difendersi da sè, possa farsi rappresentare anche da altra persona, il che mi sembrerebbe cosa equa e buona per l'essenza della difesa dell'imputato, perchè vi possono essere degl'individui timidi ed incapaci da non saper presentare in alcuna maniera le loro difese; quindi mi sembra bene che questi, ove lo stimino, possano farsi rappresentare da altre persone.

BRIGNONE. Mi spiace molto di non essere d'accordo col l'onorevole signor Robecchi, membro della Commissione; ma devo osservare che il Consiglio di disciplina non è un tribunale in cui vi siano dibattimenti, quindi non è il caso che si possano produrre avvocati o difensori. L'imputato fa egli stesso le proprie difese.

Togliendo la parola *personalmente*, ne verrebbe che si potrebbero nei Consigli introdurre degli avvocati o dei procuratori, i quali promuoverebbero dei dibattimenti, e questi sono affatto fuori di luogo, perchè, ripeto, il Consiglio di disciplina non è un tribunale nè civile, nè militare, che pronuncii una sentenza, ma emette un parere, una deliberazione, la quale può ancora, a seconda dei casi, essere modificata in vantaggio dell'imputato.

Io insisto dunque perchè l'articolo sia conservato tal quale.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone...

ROBECCHI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che enunci il suo emendamento e veda se è appoggiato; quindi le darò la parola.

Il deputato Robecchi propone che sia ristabilita la dizione ministeriale, la quale è in questo tenore: « ... e delibererà dopo aver sentite le sue difese, » invece delle parole della Commissione: « dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possano spettare alle guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Un regolamento organico, approvato con decreto reale, stabilirà le norme per l'arruolamento ed armamento delle guardie doganali, per la istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario; il numero e la composizione delle brigate; le distinzioni degli uffiziali e dei sottuffiziali; la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento; il vestiario ed il casermaggio; il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'articolo 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7. »

MELLANA. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Questo articolo contiene tante e così gravi disposizioni, che sarà ben difficile il poter mantenere una discussione ordinata. Farò anzitutto osservare come nel presentare questa legge non siasi accompagnata di un elemento essenzialissimo, cioè d'una statistica. Per una legge organica di questa fatta vi dovevano essere annesse tabelle statistiche sia del personale che fino ad ora prestò questo servizio, sia della sua ripartizione nei confini che s'intende di stabilire. Se ciò si fosse operato, non sarebbe stato d'uopo di demandare al potere esecutivo dei provvedimenti che essenzialmente dovevano far parte della legge. In mancanza di questi dati osserverò alla Camera che a primo aspetto io non posso accettare quanto la Commissione viene dicendo, cioè che per questo servizio occorra il numero di dodici mila individui. A chi pon mente come la nuova legge abbia ristretto il cerchio dei confini doganali, parrà impossibile che si debba ottenere soltanto la riduzione di mille guardie doganali.

Aggiungasi che scopo di questa legge si era ancora di dare a questo corpo una forza morale più efficace. Ora, se tale è l'intento del legislatore, deve anche farne sentire il beneficio col scemare il numero. Io credo che un corpo qualunque quando non ha forza morale presso le popolazioni, quando non è debitamente organizzato, vuol essere composto di maggior numero d'individui per adempiere al suo ufficio; ma avendo la nostra legge per iscopo di elevare questo corpo, è fuor di dubbio che vi dovrebbe essere una diminuzione. E infatti fuori di questo recinto nessuno potrà comprendere come, bastando alla difesa delle proprietà dello Stato diciotto mila carabinieri, i quali si estendono su tutta la superficie del paese, si abbiano a tenere dodici mila uomini solo per la guardia delle frontiere dello Stato. Non nego

che la configurazione geografica del nostro regno, il quale presenta un esteso confine, massime dal lato di mare, non ci obblighi ad una grande vigilanza, ma è manifesto che, se bastano per la sicurezza interna diciotto mila carabinieri, quando ve n'ha una stazione per ciaschedun mandamento, debbe apparire evidentemente soverchio il numero di dodici mila guardie doganali, qualora questo corpo sia ben ordinato.

Nè vale la ragione addotta dalla Commissione che pel momento il numero di queste guardie vuol essere maggiore, perchè vi sono ancora barriere doganali fra provincia e provincia del regno, perchè in alcune non è ancora introdotta la privativa dei sali e tabacchi ed in qualche località i dazi di consumo sono ancora percepiti dal Governo.

Credo che non si dee tener conto di queste due eccezionalità. Io ritengo che pel breve tempo in cui dovrà il dazio di consumo essere percepito dal Governo e staranno ancora le barriere di confine tra provincia e provincia, non si debba creare un nuovo organismo.

Fra pochi mesi, dovendo mutarsi il sistema seguito a questo riguardo, è fuor di dubbio che questo corpo non dee nel suo iniziarsi essere portato al numero di 12000 uomini. E valga il vero, è innegabile che appartiene alla legge lo stabilire di quante brigate ed in che numero debba essere composto; invece si domanda questo ad un regolamento organico. Io qui non intendo d'oppormi, perchè mancano per ciò gli elementi necessari: faccio puramente quest'osservazione, perchè altre leggi di tal natura siano presentate coi requisiti necessari acciò si possa approfondire la materia, nè si debba trasmettere un diritto proprio del legislatore al solo potere esecutivo. Faccio pure quest'avvertenza, affinchè sia ben chiaro che, ancorchè si lasci a questo regolamento organico di fissare per la prima volta il numero e la forza dei singoli corpi, egli è fuor di dubbio che in occasione di ciaschedun bilancio potrà la Camera, qualunque sia l'autorizzazione che oggi concede al potere esecutivo, diminuirne od accrescerne il numero, secondo che le risulterà che richiedano le esigenze del servizio.

Quello che veramente io trovo che dovrebbe essere modificato è la prima parte di quest'articolo. Io vorrei che fosse detto: un regolamento organico per questa prima volta, oppure un regolamento organico, che farà parte integrante di questa legge, stabilirà le norme per l'arrolamento e l'armamento delle guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario, il numero e la composizione delle brigate, le distinzioni degli ufficiali e dei sotto-ufficiali, la divisa, ecc.

Io posso ammettere che tutto questo sia fatto con un regolamento organico dato per decreto reale, ma non potrei consentire che il medesimo possa mutarsi ad ogni mutare di ministro.

Pur troppo, per essersi violato il principio costituzionale, e così dato tacitamente al potere esecutivo una maggiore estensione di quello che gli compete, noi vediamo continuamente nell'esercito ed in tutti i servizi mutarsi le divise cagionando enormi spese agli individui ed all'erario.

Unito alla legge ci deve essere il disegno della divisa, ci devono essere tutti gli elementi necessari perchè la legge sia compiuta.

Questi non si possono ora avere; ebbene si rimandi pure ciò ad un regolamento organico; ma questo debbe farsi una volta per sempre, cioè deve essere un'autorizzazione che per questa volta riceve il Ministero dal potere legislativo per questo fatto, colla riserva che s'intenderà che d'or innanzi

non si potrà, per beneplacito del potere esecutivo, mutare continuamente quanto è stabilito, ma si dovrà ricorrere al Parlamento. In questo modo le cose si faranno più stabilmente.

Io faccio queste osservazioni collo scopo di riservare i diritti della Camera per i progetti di legge che ci saranno ulteriormente presentati, e specialmente con quello di prender atto che, qualunque possa essere l'autorizzazione accordata con decreto reale per la composizione di queste brigate, nella discussione dei bilanci la Camera potrà aumentare o diminuire il numero di queste guardie, secondo i bisogni che le saranno dimostrati.

Io quindi insisto perchè si faccia a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Un regolamento organico approvato con decreto reale, e che farà parte integrale della presente legge, » ecc.

Io propongo questa modificazione, perchè la maggior parte delle cose che saranno contenute in questo regolamento essendo di spettanza del potere legislativo, è necessario fare questa riserva per mantenere intatto il diritto del Parlamento e per provvedere nello stesso tempo a che non avvengano soventi mutabilità in queste organizzazioni, le quali sono sempre a danno dell'organismo medesimo e dei contribuenti.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io per verità volevo fare poco presso le stesse osservazioni poste innanzi dall'onorevole preopinante, ma non sarei venuto alla stessa conseguenza.

È sempre pericoloso autorizzare il Ministero a fare regolamenti; imperocchè difficilmente si può sfuggire da questo dilemma: o si tratta dell'esecuzione delle leggi, ed il Ministero non solamente ha diritto, ma dovere di fare i regolamenti; o si tratta di materie legislative, ed allora il Parlamento non deve permettere che il Ministero se ne mischi coi suoi regolamenti.

Quindi io non vorrei mai che il Ministero fosse autorizzato a far regolamenti, perchè esso potrebbe credersi autorizzato a far regolamenti sopra cose legislative.

Quest'articolo, sul quale la Commissione è passata un po' leggermente, incarica il Ministero di far regolamenti su materie che spettano evidentemente al potere legislativo.

Al deputato Mellana, come a me, non è sfuggito questo grave inconveniente. Il male si conosce, ma il rimedio non è così facile. Noi non possiamo così su due piedi supplire immediatamente alla mancanza di questo progetto di legge, ad esso aggiungendo quei provvedimenti che per loro natura spettano al potere legislativo.

Il deputato Mellana propone che il regolamento che si farà dal ministro delle finanze abbia a far parte della legge stessa.

Questo rimedio non mi pare molto opportuno, perchè, se il regolamento facesse parte della legge, noi daremmo al Ministero il potere legislativo.

Io avrei in animo di proporre un altro rimedio, il quale non so se sia migliore, ma è certamente più modesto.

Esso consisterebbe nel sopprimere la parola *organico* aggiunta a regolamento. Infatti, che significazione può avere questa parola? Io temo che il Ministero le dia una significazione troppo estesa, vale a dire che si creda autorizzato a fare escursioni nella parte legislativa. Il vero regolamento organico siamo noi che lo facciamo con questa legge. I ministri non possono fare che regolamenti di esecuzione.

In sostanza siamo in un imbarazzo del quale non so suggerire il rimedio. Non approvo quello del deputato Mellana,

e non approvo quasi nemmeno quello che io stesso suggerisco. Ad ogni modo, udite le spiegazioni che daranno il Ministero e la Commissione, vedrò se abbia da insistere o da abbandonare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Innanzi tutto mi permetta l'onorevole Michelini di non essere pienamente d'accordo con lui nel principio che egli ha emesso, cioè che le leggi debbano entrare nei più minuti particolari, debbano occuparsi di disposizioni di dettaglio; invece io ho sempre udito a muovere la lagnanza inversa.

Per quel poco che io ho avuto a che fare coll'amministrazione, ho sempre udito elevarsi lamenti perchè s'inseriscono nelle leggi tante disposizioni minute, a cagion d'esempio, riguardo alla divisa, al numero dei bottoni, e simili, come ha accennato l'onorevole Mellana.

Ho sempre inteso che s'insiste perchè le leggi sieno semplici, composte di pochi articoli che debbano contenere le massime generali, e che poi tutte le minute disposizioni particolari per l'attuazione di quei principii debbano essere lasciate ai regolamenti.

Io credo poi che, se mai vi fu un momento in cui un sistema, come quello che ho ora accennato, dovesse adottarsi, è precisamente quello in cui ci troviamo, in cui abbiamo a fare tutta quanta la legislazione del nostro paese.

Evidentemente noi ci troviamo in uno di quei momenti in cui devonsi porre le basi d'ogni ramo di servizio finanziario, amministrativo, giudiziario.

Da ogni parte il paese ci grida: unificate le nostre leggi; ed intanto in queste si vorrebbe scendere ad ogni più minuto dettaglio.

Convengo però che l'onorevole Mellana nulla disse di simile, ma si vorrebbe forse che nel caso presente la legge scendesse fino a dire quale debba essere, per esempio, l'uniforme di una guardia doganale.

Per terminare più presto quanto mi resta a dire relativamente alle obiezioni fatte dall'onorevole Mellana, osservo che la parola *organico* aggiunta al regolamento nel testo dell'articolo 19, per me, e credo anche per la Commissione, non significa altro che un regolamento il quale ha tratto all'organismo di questo corpo, un ordinamento il quale stabilisce le norme per l'armamento, per l'istruzione militare, per l'arredo; che stabilisce come si farà la distribuzione degli oggetti di armamento, di vestiario, di casermaggio. Un decreto che racchiude tutte queste materie, tutta l'amministrazione del corpo doganale, si dice regolamento organico per indicare lo scopo suo; ma certo non fu nell'intendimento della Commissione e non potrebbe certamente essere intendimento del Ministero che questa parola *organico* avesse a significare che sono date al Ministero facoltà che gli spettano per legge, quali sarebbero in generale di ordinare l'organizzazione di un corpo.

Venendo poi all'onorevole Mellana, mi credo in dovere di giustificare il mio predecessore dell'appunto di non aver presentato dati statistici.

Io debbo dire che questi dati vennero presentati alla Commissione in grande copia, e tutti i documenti che essa ha desiderati le vennero comunicati, ed anzi parecchi le furono presentati senza che li cercasse. Non fu mai intendimento dell'onorevole mio predecessore di sottrarre alcun che all'occhio della Camera e di quelli che sono chiamati a votare questa legge.

Ma si sa che per addentrarsi in questi minuti particolari, vedere quante dogane vi sono, quante guardie possono oc-

correre, quanti uffici, e di che categoria, sono studi di dettaglio di cui possono occuparsi le Commissioni, ma non i deputati, a cui non occorre che esaminare la legge.

L'onorevole Mellana si è molto trattenuto nel lamentare che il numero delle guardie doganali sia cospicuo, cioè di 12000, stando ai termini della relazione, mentre, come egli osservava, il numero dei carabinieri non è che di 18000.

Io lo prego di voler por mente alla grande estensione che hanno le nostre frontiere; se egli la paragona con quella di paesi molto più vasti, si renderà facilmente ragione del gran numero di guardie doganali che occorrono per un tratto di sette od otto mila chilometri (se non vado errato, dacchè non ho sott'occhi i dati statistici) di frontiera di tutto il regno.

Non v'ha dubbio che il numero delle guardie si andrà riducendo, anzi al Ministero si sono fatti studi e si ha la presunzione che fra qualche tempo si potrà diminuire di molto; ma ciò non si può fare di un tratto.

Prima di tutto, come osservava con ragione l'onorevole Mellana, ci sono quelle guardie nelle varie parti del regno, perchè l'ordinamento dei generi di privativa non è lo stesso in tutto lo Stato. Io spero che quando sia votata la legge sulle privative, che la Camera ha ammessa nell'ultima tornata, un inconveniente come questo avrà a cessare e quindi non vi saranno più dogane fra le une e le altre parti del regno.

Ha anche accennato l'onorevole Mellana all'impiego che si fa di guardie doganali relativamente al dazio di consumo. Io spero aver l'onore fra non molti giorni di presentare alla Camera un progetto di legge per cui questo balzello sia devoluto ai comuni, e così s'otterrà anche una più grande diminuzione di queste guardie doganali. D'altronde, a misura che le grandi vie di commercio si organizzano, il numero delle dogane scemerà anche pel fatto stesso, direi, che il traffico prende certe determinate vie e non va in qualunque direzione, per cui non ho dubbio alcuno che coll'andar del tempo il numero di queste guardie si riduca d'assai; ma oggi bisogna lasciar la cosa com'è, e naturalmente non potrà il loro numero essere di molto inferiore ai 12000. Ed anche stando così, una riduzione fin d'ora c'è, poichè sono attualmente 13400; onde vede l'onorevole Mellana che il Ministero intende camminare per la strada che egli accennava, quella di ridurre il numero di queste guardie.

Non c'è poi dubbio alcuno che quando questo corpo sia bene organizzato e composto di persone le quali, non istrette da vincoli di matrimonio, nè da altri inceppamenti, possano realmente attendere a ben disimpegnare le loro funzioni, il numero del medesimo si potrà di molto diminuire.

Un'altra considerazione che giustifica questo gran numero di guardie doganali gli è che di esse altre sono attive, altre sono sedentarie; le sedentarie sono destinate a molti servizi che possono benissimo rendere ragione del loro numero. Ma, ripeto, il Ministero è su questa via, di diminuire, per quanto è possibile, il numero di queste guardie.

L'onorevole Mellana faceva quindi osservare come debba essere ben inteso che, dal momento che con questa legge non si viene a fare, dirò, una pianta complessiva del corpo delle guardie doganali, si debbe lasciare alla Camera, in occasione della discussione del bilancio, il diritto di modificare anche il numero di queste guardie doganali che saranno in servizio.

Io credo che non sia uopo di dichiarazione in proposito, perchè, dal momento che non esiste una legge organica la quale stabilisca in modo assoluto il numero di queste guardie, è perfettamente nella natura delle cose che la Commissione del bilancio prima e poscia la Camera esamini se ve-

ramente il numero dei posti di cui il Ministero chiede di poter disporre, e le spese che il Ministero deve fare in proposito, siano convenienti allo scopo, e se per avventura non convenga di modificare gli uni e le altre come la Camera crederà più opportuno.

Però, ad ogni modo, se fosse necessario, io non esiterei punto a dichiarare formalmente che la cosa resta intesa così; del resto, bisogna qui notare che non si tratta niente affatto di fare una pianta formale di un corpo come sarebbe quello di un esercito; strettamente parlando non si potrebbe dire che qui si tratti del corpo delle guardie doganali, perchè sono piuttosto tanti drappelli sparsi qua e là aventi un brigadiere, ovvero, di rado, un tenente od un sottotenente, i quali sono applicati a certi uffizi doganali; qui non abbiamo, come in un corpo d'armata, maggiori e colonnelli, e per conseguenza non si può parlare nè di quadri, nè di pianta, come occorrerebbe all'esercito o per l'armata di mare; pertanto il Ministero da una parte, e la Camera dall'altra, debbono vedere se sia bene o mal fatto questo servizio, senza occuparsi di formare una pianta organica, che, a parer mio, se si volesse applicare a questi drappelli delle guardie doganali, avrebbe molti inconvenienti e sarebbe d'impossibile esecuzione, perchè fu adottato in questo momento un regolamento doganale per tutto il regno, che è una disposizione la quale aspetta di esser convertita in legge allorquando la Camera l'avrà esaminata.

In questo regolamento si potrà allora ventilare la questione delle categorie di dogane, si potrà anche stabilire il numero delle dogane; ma oggi mancherebbero affatto gli elementi per fare una discussione di questo genere.

Io osservo poi che non mi pare che possa occorrere l'inconveniente accennato dall'onorevole Mellana, che, cioè, se non si stabilisce che questo regolamento organico si abbia a fare dal potere esecutivo per una volta tanto, ci sia a temere che i ministri ad ogni mutamento abbiano a cangiare divisa, armatura e montatura delle guardie doganali; e ciò per una semplice ragione: salvo nei casi di guerra, in cui queste guardie saranno convocate sotto il comando di uffiziali dell'esercito, altrimenti esse non costituiscono un esercito, sono tanti individui staccati; per conseguenza non è il caso di passare delle riviste, nè di schierarle; non ci può essere nessuno di quegli incentivi che ci sono in un'armata, per cui si deve modificare l'uniforme. Qui si tratta di dare a queste guardie doganali una divisa semplice, comoda, per cui possano con maggiore agevolezza fare il loro servizio; ma non ci può essere nessuno di quegli incentivi che vi sono nella milizia per variare di tratto in tratto la divisa. Nè il servizio è dello stesso genere; i bisogni da soddisfare non sono i medesimi.

Quindi non saprei, per le ragioni addotte dall'onorevole Mellana, ravvisare conveniente quella disposizione di dire che questo regolamento organico dovesse intendersi come annesso alla legge; imperocchè, se in questo regolamento si venissero a ravvisare alcuni inconvenienti, non si potrebbe più rimediargli; il che sarebbe cosa grave.

Ammettiamo pure che questo regolamento venga ad essere convertito in legge da estendersi a tutto il regno; ma non è legge oggi; anzi non crederei opportuno che la Camera se ne occupasse immediatamente, poichè reputo necessario vedere quali risultamenti produca, affinché, se vi sono inconvenienti o mende, si possano correggere.

Siccome fu già da qualcheduno elevata qualche obbiezione in proposito, sto raccogliendo informazioni, ed è conveniente di attendere appunto per vedere quali esse saranno, e trarre

profitto dall'esperienza, correggendo, se sarà d'uopo, o lasciando le cose come sono.

Vedo poi che vi sono cose in questo regolamento che non sono materie da venir portate davanti al Parlamento, dove non devono essere agitate che le questioni di principio.

Questa poi sarà materia da introdursi nei bilanci che danno alla Camera l'occasione di entrare nei più minuti particolari dell'amministrazione; ivi si può venire a dire al Ministero: voi avete messo un usciere di più, oppure uno di meno di quello che occorre; ma, trattandosi di leggi, discendere a tali particolari non credo sia nè punto nè poco conveniente; e sarebbe un prendere una cattiva via se noi volessimo così operare.

Per conseguenza, sia perchè non vedo che vi siano i gravi sconci accennati dall'onorevole Mellana in quest'articolo, sia ancora perchè io vedrei molti inconvenienti qualora diversamente si facesse, massime nelle circostanze attuali, io non credo che si possa ammettere, come per parte mia non accetto, l'emendamento dell'onorevole Mellana, con cui si verrebbe a dire che questo regolamento organico debba far parte integrante della legge.

MELLANA. Anzitutto debbo dichiarare che quanto il signor ministro io sapeva e so che il bilancio essendo legge come qualunque altra, può con esso la Camera portare tutte le modificazioni che crede, e non solo se la forza di questo corpo è stabilita per regolamento, ma quand'anche lo fosse da legge organica. Io sfido qualunque ministro a spendere un solo soldo che non gli sia consentito! La mia osservazione è dettata da che, votando noi senza elemento di sorta, può avvenire che, dopo di aver oggi autorizzato il Ministero a determinare la forza e il numero di queste brigate, che può esser portato sino a dodici mila, in occasione poi di un bilancio, avute cognizioni più esatte, venissimo a fare una riduzione sensibile.

In tal caso non direbbe il Governo: ma che? Pochi mesi fa mi deste una facoltà, e ora me la togliete?

Era dunque per evitare questa incongruenza che io aveva fatto la mia osservazione.

Nè il fatto io lo credo difficile ad avverarsi, poichè, per quanto il signor ministro delle finanze dica che in proporzione di altre nazioni, e a fronte delle estese nostre frontiere, il numero di dodicimila non è soverchio, io rispondo che il parallelo non può sussistere. Per esempio, come potrà servire il paragone colla Francia? Quello è un Governo che tende al protezionismo, che nient'altro conosce all'infuori del protezionismo; è naturale adunque ch'egli copra di doganieri le sue frontiere. Ma noi che tendiamo invece al libero scambio, noi che abbiamo ridotte le nostre tariffe in modo da non essere più un elemento di protezione per nessuno, ma solo un mezzo per fare che anche questo ramo contribuisca ai bisogni dello Stato, noi, dico, dobbiamo fare con un numero minore.

Io dico che, ritenuti anche i fatti antecedenti, quando vedo tante linee che debbono esser soppresse; quando veggo che, mercè l'ultima legge votata dal Parlamento, la nostra frontiera doganale si riduce a pochi chilometri, io non so darmi ragione del come possa impiegarsi il numero di dodicimila individui per questo servizio. Ripeto che ho sentito con piacere dal signor ministro come debbano scomparire fra breve queste linee che ancora stanno tra provincia e provincia, e questa indebita percezione di dazi che per legge generale deve spettare ai comuni; ma, con mio dispiacere, non ho sentito che il signor ministro dichiarasse quello che io gli aveva domandato: quale sia, cioè, il suo disegno ri-

guardo a quel personale che al momento gli è ancora indispensabile per le linee intermedie tra provincia e provincia.

Io gli domando: volete voi già estendere quest'organizzazione a quegli individui? Io credo che pel poco tempo che si dovranno ancora mantenere queste linee non occorra di applicarvi questa nuova organizzazione, perchè una volta che ci aveste compreso questo personale carichereste le finanze di troppo grave spesa; poichè il giorno in cui cesseranno quelle linee dovrete impiegarli altrimenti, o dare ad essi una indennità. Quindi io dico: mettete in pratica la vostra nuova organizzazione, e per quelle linee di confine, dove, pur troppo, dovranno rimanere, finchè non venga il giorno della piena libertà; ma in quelle località donde devono fra poco tempo scomparire questa nuova organizzazione sarebbe un incaglio pel Governo ed una spesa pel giorno che dovrà scomparire.

Spero di ottenere su di ciò una risposta dal signor ministro, che mi sembra assenziente a questa dichiarazione.

Vengo ora alla parte principale delle mie osservazioni. Io condivido l'opinione del signor ministro, che le leggi non devono discendere a cose regolamentari, ed essere necessario un limite. Ma egli non potrà negarmi che in quest'articolo il limite del regolamento è oltrepassato. In esso vi sono delle disposizioni di natura affatto legislativa.

Crede l'onorevole ministro possa considerarsi come cosa di regolamento e che non sia cosa spettante al potere legislativo il definire le indennità? Le indennità non toccano esse essenzialmente alle finanze dello Stato? Il signor ministro, il quale conosce così bene il sistema parlamentare, può egli credere che il disporre delle indennità, non per una volta soltanto, ma ogni qual volta gliene verrà talento, non sia un impingere nelle finanze dello Stato e quindi entrare in ciò che essenzialmente appartiene alla Camera?

Non ho fatto accusa al precedente Ministero di non aver presentati i documenti necessari, ma non posso accettare la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro d'aver comunicato alla Commissione tutti i documenti che potevano giovare.

Che alla Commissione soltanto si comunichino alcuni documenti riservati quando si chiede, sta bene; ma non istà del pari che alla Camera non si comunichino i documenti necessari alla formazione della legge. Quando si presentano proposte di leggi è necessario far di pubblica ragione tutto quanto può convincere le popolazioni della bontà di quelle proposte.

La Commissione dice che quando l'Italia era coperta di deganieri questi erano in numero di 15000, e che ora, essendosi ridotte le zone di confini, basteranno 12000.

Se non si danno maggiori spiegazioni in proposito, è impossibile che il pubblico possa andar convinto della necessità di un tal numero. Ma se si fosse annessa alla proposta di legge una statistica delle stazioni che una volta esistevano e di quelle che si ritengono attualmente indispensabili, e si fossero partecipati altri simili ragguagli, i legislatori e la nazione si sarebbero forse persuasi della necessità od opportunità di quel numero.

Ho fatto quest'osservazione non già unicamente per l'attuale proposta di legge, ma anche per tutte le altre che fossero per venir presentate.

Attualmente so che v'è una ragione, e l'ha citata l'onorevole ministro.

Avanti al cumulo di tanti affari molte cose sono a tollerarsi. Ma, quand'anche sieno tollerate, ciò nulladimeno deve

sempre sorgere una voce a sostegno dell'integrità del sistema parlamentare ond'essa rimanga intatta.

Io mi ricordo che una volta non si faceva la benchè menoma spesa militare senza presentare appieno i disegni e tutte le relazioni opportune. Oggi si viene con qualunque domanda senza alcuno di quei documenti che possano informare la coscienza del deputato ed anche la coscienza pubblica.

Io non dico questo per far un rimprovero al Ministero, il quale difende una legge che trovò già fatta, ma perchè mi pare conveniente, ripeto, che si faccia sentire in questo recinto una voce che ci richiami, nei tempi normali, alla normalità del sistema.

Permetta il signor ministro ch'io lo ridica: delle cose contenute in quest'articolo 19, per quanto io voglia essere largo, ben poche sono quelle di natura regolamentare; la maggior parte sono tali che dovevano farsi per legge. Vede benissimo l'onorevole ministro che facendo una divisa in un modo piuttosto che in un altro è fuor di dubbio che si può imporre un carico d'un milione di più allo Stato. Quindi è impossibile che questa si possa dire questione regolamentare.

Così, rispetto all'indennità, vi è un principio gravissimo, ed è impossibile credere che debba essere regolamentare.

Io quindi, convinto delle ragioni esposte dal ministro circa la necessità di progredire, ancorchè non si faccia tutto in modo regolare, cercava un mezzo per far sì che questa volta si potesse, nel presente disegno di legge, acconsentire al potere esecutivo alcune facoltà che, a buon diritto, devono appartenere al potere legislativo. Ma nell'attribuire ora questa facoltà al potere esecutivo s'intende che sia per una volta tanto.

È a cognizione di quelli che sono informati dei precedenti della nostra Camera che questo non è nuovo. In molte leggi, per esempio in quella della Cassa ecclesiastica, che è la più conosciuta, v'erano alcune cose difficili a discutersi in Parlamento. Ebbene, si è detto: si faranno per regolamento organico una volta tanto, il quale formerà parte della legge.

Nè vale quello che dice l'onorevole ministro, il quale osservava: ma siamo in un impianto; se in esso si fallisse, si trovasse qualche cosa di meglio, una volta che questo regolamento facesse parte integrale della legge, non potrebbe più il potere esecutivo rimediarsi, e dovrebbe presentare un disegno di legge.

Ma io desidero assai più quest'incomodo della presentazione di uno schema di legge, anzichè violare un principio, quello cioè di lasciare alla mobilità dei decreti reali alcune determinazioni che dovrebbero essere fatte per legge, e ciò non tanto per non violare le prerogative parlamentari, quanto per far sì che le organizzazioni siano una volta stabili; il che manca nel nostro paese. Noi abbiamo molte cose buone che non portano i loro frutti, perchè sempre si crede che non abbiano stabilità. Il vero modo di dare stabilità a queste cose è quello appunto di munirle della sanzione della legge.

Ora, nel caso nostro, io sono dispostissimo a lasciare che il Ministero provvegga con questo regolamento organico, ma desidero che vi provvegga per una sol volta e definitivamente. Quando poi occorresse d'introdurre delle modificazioni, si facciano per legge, ma non si lasci questa materia alla mobilità delle disposizioni governative.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Mellana nel suo emendamento?

MELLANA. Insisto perchè s'introducano le parole: *che faccia parte integrale della legge.*

PRESIDENTE. Domando se questa proposta del deputato Mellana è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Le osservazioni dell'onorevole Mellana, che hanno tratto ai provvedimenti da prendersi circa le guardie doganali attualmente in servizio, sarebbero, mi pare, tornate più acconcie all'articolo 20, dove appunto si parla di questo argomento; ma ad ogni modo, poichè il discorso è venuto su questa materia, intenderà benissimo la Camera che il Ministero dal momento che viene a dire: abbiamo 15 e più mila guardie doganali, ed intendiamo di poterle ridurre a 12 mila, appunto perchè abbiamo in vista la soppressione (e sarà frutto dei disegni di leggi che vi furono presentate), la soppressione, dico, di certi uffici doganali interregionali, perchè si ha l'intenzione di cedere ai comuni il dazio di consumo o almeno parte del medesimo, è evidente che si aveva in mira quello appunto a cui accenna l'onorevole Mellana, cioè di non incorporare di primo tratto tutte le guardie doganali che sono attualmente in servizio, secondo questo schema di legge. Del resto l'articolo 10 dice esplicitamente che il Ministero deve riservarsi di dare in proposito i provvedimenti speciali, ed anzi bisogna accennare ai casi transitorii che vi possono essere e che hanno tratto alla condizione in cui potrebbero essere alcune delle guardie doganali attuali per cui non soddisfaccero pienamente a tutti i requisiti della legge attuale, e specialmente avessero moglie, contro le disposizioni della legge attuale. Parmi quindi che questa dichiarazione risulti dai termini stessi della legge. Ad ogni modo, se l'onorevole Mellana la vuole più esplicita, non esito a dichiarare che il Ministero terrà il più gran conto di questi fatti, cioè che gli uffici doganali interregionali hanno da cessare, che il dazio-consumo deve essere esercito dai comuni, e dirò anche di più, che molti degli uffici doganali attuali o hanno da cessare, o hanno da essere ridotti di classe; per conseguenza, se occorre una dichiarazione formale, questa ne può tener luogo.

Quanto all'emendamento che l'onorevole Mellana vorrebbe aggiungere all'articolo 19, veramente io mi trovo in questa singolare condizione di dover rifiutare un potere che egli vuol dare al Ministero, quello, cioè, di fare un regolamento organico che abbia forza di legge, di fare un regolamento in cui possa mettere egli, secondo le sue idee, e il modo di vestire, e il modo di armarsi, e che so io, e lasciare ai successori quest'eredità, che non possano mutare altrimenti che per legge. Io mi trovo, dico, nella singolare condizione di non poter accettare questo potere che l'onorevole Mellana vorrebbe dare al Ministero. Per me non avrei difficoltà di provvedere a questo servizio; ma, in coscienza, non posso accettare un'attribuzione di questo genere, avendo in vista l'avvenire di questo servizio e di cui non bene si conoscono tutti i particolari, che saranno frutto di un regolamento doganale, ed anche tenendo conto delle circostanze del paese. Lo ripeto francamente, io non posso, in coscienza, accettare questa facoltà che l'onorevole Mellana vorrebbe conferire al potere esecutivo, cioè quella di fare un regolamento che abbia forza di legge.

Per conseguenza, senza tediare più oltre la Camera, io persisto nel non accettare l'emendamento da lui proposto.

MELLANA. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Segni d'impazienza*)

MELLANA. Per uno schiarimento. . .

PRESIDENTE. Osservo al deputato Mellana che ha già parlato due volte.

Voci. Ai voti!

Altre voci a sinistra. Parli! parli!

MELLANA. Io veggio che la mia proposta non è compresa da alcuni deputati da una parte; e dall'altra dall'onorevole ministro.

Alcuni chiedono: possiamo noi approvare per legge ciò che non conosciamo? E il decreto reale non avrà il medesimo effetto? Invece, quando ciò farà parte della legge, voi modificherete la legge. Quel giorno che avrete dato facoltà al Governo di disporre di cose legislative per regolamento il Governo lo farà, e voi non potrete condannare il regolamento medesimo, salvochè facendo una questione ministeriale, rovesciando il Gabinetto.

Il diritto di fare i regolamenti appartiene al potere esecutivo. Ora, se nella legge non si parla del regolamento, il Governo lo farà per quel diritto che gli compete di fare il regolamento spiegativo di tutte le leggi; ma voi venite nella legge a dire: fate un regolamento su cose le quali sono essenzialmente di natura legislativa. E questo è il potere che chiama l'onorevole ministro, ma non quello che intendo dargli io.

Egli vuole per legge il diritto di fare con decreto reale ciò che non si può fare che per legge. Ecco l'esorbitanza che io combatto, e che tolgo quando dico: *per una volta tanto*; giacchè urge questa disposizione, giacchè noi non abbiamo gli elementi per fare la legge compiuta, vi attribuisco questa facoltà, ma lo farete per legge, e quella legge io potrò modificarla. Invece voi gli dite: fate per regolamento ciò che si deve fare legislativamente; potete demandare l'autorità legislativa in una data circostanza, ma non in genere, come in questo caso.

E quindi l'onorevole ministro, il quale voleva mostrarsi più zelante dei diritti parlamentari di quello che lo fossi io, creda che io non gli do questo potere che per una volta tanto, e non acconsento che in genere sia detto ch'egli farà per regolamento ciò che è di competenza del Parlamento; perchè, quando si tratterà di un'altra legge, si dirà: vedete, nella legge tale a questo si è provveduto per regolamento, dunque è questione regolamentaria.

Quando invece voi avete detto: queste sono disposizioni legislative, ma, attesa la necessità, autorizzo il Ministero a poterle fare per regolamento, ecco come avrete difeso il sistema parlamentare, e non avrete dato un'attribuzione al Governo che non gli spetta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

MICHELINI. Parlo contro la chiusura.

Io dico che il deputato Mellana avendo parlato tre volte, la Camera, per essere imparziale, deve concedere anche a me la facoltà di parlare, a meno che i deputati. . .

PRESIDENTE. Ella ha parlato contro la chiusura ed ha detto questa ragione: la Camera l'apprezzerà.

Chi vuole che la discussione sia chiusa, si alzi.

(La discussione non è chiusa.)

MICHELINI. Ringrazio la Camera, e darolle prova della mia riconoscenza coll'esser brevissimo. (*Bene!*)

Io appoggio l'emendamento Mellana e dico che non è sicuramente pei begli occhi del signor ministro di finanza ch'egli lo proponeva; quindi nulla hanno che fare gli scrupoli messi in campo dal ministro delle finanze, che egli non voglia legare i suoi successori. Qui non trattasi dei ministri, trattasi d'una

questione costituzionale. L'onorevole Mellana si propone di tutelare il principio costituzionale, il quale vuole che il potere esecutivo non eserciti il potere legislativo, principio che potrebbe esser leso da quest'articolo della legge.

Vengo al mio emendamento.

L'onorevole ministro diceva che le leggi vogliono essere brevi, stabilire i principii, lasciando il resto ai regolamenti.

Qui non è questione nè di brevità, nè di lunghezza della legge, è questione della natura delle disposizioni.

Vi sono delle disposizioni che devono entrare nelle leggi a costo anche di renderle lunghe, altre che possono essere demandate al regolamento.

Quindi io proponevo, per dare una significazione a questo mio intendimento, la soppressione della parola *organico*, la quale non credo affatto necessaria in questa legge, imperciocchè essendo stabiliti gli argomenti sui quali si deve raggruppare il regolamento, questo sarà organico o inorganico, sarà quello che sarà (*Si ride*), e per lo contrario sarebbe a temere che un regolamento colla denominazione d'*organico* assumesse qualche cosa del carattere legislativo.

Ad ogni modo, siccome io sono mosso dallo stesso intendimento da cui è stato mosso l'onorevole Mellana, quello di tutelare i principii costituzionali, e siccome quando la Camera esprimesse ch'essa acconsente per ora che questo punto di legislazione sia demandato al ministro perchè vi provveda per mezzo di regolamento non vuole che si possa col tempo invocare questo principio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Mellana, la quale può avere tale significato.

PRESIDENTE. Allora ritira il suo emendamento?

MICHELINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana, il quale consiste nel dire all'articolo 19 che il regolamento approvato con decreto reale farà parte integrante della presente legge.

Chi crede d'approvarlo, sorga.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. Desidererei che fossero sopprese le parole seguenti:

« E finalmente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7. »

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone che siano tolte le ultime parole di quest'articolo.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione l'accetta?

SPAVENTA. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero l'accetta?

SELLA, ministro per le finanze. No.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

CRISPI. Permetta. Finchè si voglia che con un decreto reale si stabiliscano le condizioni necessarie per l'armamento e l'istruzione militare delle guardie ed il loro passaggio dal servizio attivo al sedentario, lo capisco; ma quando si va a dare al potere esecutivo l'autorità di determinare i casi punibili, cioè le colpe, e di fissarne le pene (*No! no! Sì! sì!*), sì le pene! (*Segni di diniego*), ciò parmi assurdo. La stessa osservazione dovrei fare per l'altra facoltà data al Governo di stabilire le norme per l'applicazione delle pene indicate all'articolo 7, cioè le regole di procedura. Ammettendo questo sistema, voi vi spoglierete di un diritto eminentemente legislativo.

Basta dare un occhio alle leggi vigenti nel regno per sapere che queste modalità fanno parte del Codice penale comune e del Codice penale militare.

CHIAVES. Oh! signor no.

CRISPI. Sissignori! e poichè l'interruzione è venuta da un avvocato è bene ricordare che nel Codice, quando si parla dei Consigli di guerra, certo non si è lasciato nè ai regolamenti, nè a un decreto reale, di fissare i reati e le pene da applicare e i modi di procedere innanzi ai medesimi.

Ora c'è differenza tra i reati e le pene dei corpi meramente militari e i reati e le pene dei corpi semi-militari, come appunto sono le guardie doganali? Credo di no!

La Camera faccia pure quello che crede, ma io l'avverto che, lasciando l'articolo come è redatto, commetterebbe uno di quegli errori di cui potremmo un giorno pentirci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Crispi, il quale propone la soppressione delle ultime parole dell'articolo, dicenti: « e finalmente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7. »

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongo ai voti l'articolo 19. .

(La Camera approva.)

« Art. 20. Il ministro delle finanze provvederà alla incorporazione delle guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra e di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 4. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. I gradi nel corpo delle guardie doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge. »

Le tabelle annesse sono sotto gli occhi della Camera.

Se si crede che se ne dia lettura, lo farò.

SELLA, ministro per le finanze. Faccio avvertire alla Camera che è incorso un errore di stampa nella seconda tabella delle pensioni; là dove si tratta della pensione spettante alla guardia di mare comune sta la cifra di 163, invece si deve mettere 180, e così pure le altre due colonne devono essere modificate, e mettere 360, 540.

È un semplice sbaglio di stampa, ma la ragione della pensione rimane la stessa, non è che un calcolo.

La tabella dei soldi rimane qual è nella tabella delle pensioni.

PRESIDENTE. Evidentemente è occorso un errore: si deve dire al numero 9, nella prima colonna, 180; nella seconda 360, e nella terza 540.

Con queste modificazioni pongo ai voti la tabella.

(La Camera approva.)

Prima di passare alla votazione per isquittinio segreto do la parola al deputato Paternostro, il quale intende di dirigere una domanda al ministro delle finanze.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO
PATERNOSTRO.**

PATERNOSTRO. Vorrei pregare il ministro di voler rispondere ad una domanda relativa all'esecuzione di un decreto dell'ottobre 1860 emanato dall'onorevole signor Mordini, allora prodittatore in Sicilia, riguardo ai debiti dei comuni.

I comuni sono in disordine perchè nella fiducia, in quanto a me giusta, che il decreto debba avere esecuzione, i comuni non pagano più, e non cercano neanche più a provvedersi dei mezzi per pagare i loro creditori; ed intanto i creditori non sanno a chi rivolgersi, e lo Stato non paga, e tale vertenza produce uno stato di cose veramente deplorabile.

Se il ministro volesse rispondermi oggi, gliene sarei obbligato; se no, lo pregherei di fissarmi un giorno perchè io possa avere qualche risposta categorica sulle intenzioni e risoluzioni del Gabinetto, essendo impossibile di andar avanti in questo stato di cose.

SELLA, ministro per le finanze. Io potrei rispondere fin d'oggi a questa questione, ma credo che sia meglio fissare un altro giorno, tanto più che l'ora è già tarda.

Debbo però dichiarare che è una delle prime questioni, delle quali io mi sono occupato appena ebbi cognizione dello stato degli animi in parecchi luoghi della Sicilia sopra tale questione.

Se la Camera crede, siccome domani deve discutersi il disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, il quale non ammette dilazione, si potrebbe mettere quest'interpellanza all'ordine del giorno dopo la discussione di quel progetto.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, verrà messo all'ordine del giorno dopo la legge per l'esercizio provvisorio.

Intanto pare che si potrebbe sentire lo svolgimento di alcuna delle varie proposte di legge che sono all'ordine del giorno. (No! no!)

Prego la Camera di avvertire che all'ordine del giorno di domani, oltre alla legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, vi sono la tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi, le opere pie e la riforma postale; ora vi si aggiunge l'interpellanza del deputato Paternostro. Se questi svolgimenti non si fanno subito, non so quando potranno aver luogo; andranno alla fine dell'altra settimana. (Sì! sì!)

Dunque la Camera decida se vuol che si facciano subito. (No! no!)

In tal caso avverto fin d'ora che questi svolgimenti saranno messi all'ordine del giorno dopo le leggi enunciate e dopo l'interpellanza del deputato Paternostro. (Sì! sì!)

Ora si procederà alla votazione...

PLUTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dopo lo scrutinio gli darò la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA STRAORDINARIA DI SEI MILIONI PER MATERIALE DA GUERRA.

PETTITI, ministro per la guerra. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge per iscrivere definitivamente in bilancio un assegno straordinario di sei milioni per materiale da guerra.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

(Si procede alla votazione per isquittinio segreto.)

Risultando dallo squittinio che la Camera non è in numero, si rinoverà domani la votazione sul progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul complesso della legge relativa all'ordinamento delle guardie doganali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Esercizio provvisorio dei bilanci del 1862 durante il secondo trimestre;

3° Tariffa dei prezzi del sale e de' tabacchi;

4° Riforma della legge sulle opere pie, e sua estensione a tutte le provincie del regno;

5° Riforma della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e sua estensione a tutte le provincie del regno;

6° Riforma postale.